



**TRIBUNALE ORDINARIO DI  
VIBO VALENTIA**

(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Vibo Valentia - Sezione Penale - composto da:

<b>Dott.ssa Chiara Sapia</b>	<b>Presidente est.</b>
<b>Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti</b>	<b>Giudice</b>
<b>Dott.ssa Anna Moricca</b>	<b>G.o.p.</b>

alla pubblica udienza del 20 aprile 2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

**GALIANO GIORGIO** nato a Vibo Valentia l'11.4.1975, difeso dall'avv. Sergio Rotundo, di fiducia

- detenuto pac, presente in video collegamento

**MACRI' DOMENICO** nato a Nicotera il 9.1.1946, difeso dall'avv. Antonio Ingrosso di fiducia

- libero, presente

**LUBIANA SALVATORE FRANCESCO** nato a, difeso di fiducia dagli avv. Domenico Ceravolo e Domenico Ioppolo

- libero, presente

**AMOUZOU NESTOR** nato a Ahotissa (Benin - Africa) il 26.2.1969, difeso dall'avv. Vitaliano Leone, d'ufficio

- latitante  
**BARBIERI MARIA PIA** nata a Tropea (VV) il 1.2.1984, difesa  
dall'avv. Sergio Rotundo, di fiducia

- libera, già presente  
**CASTILLO RICO EDGAR ERNESTO** nato a Saisama Cundanimarca (Colombia)  
l'8.10.1953, difeso dall'avv. Patrizio Cuppari, di fiducia

- latitante  
**CASTILLO RICO GIOVANNY** nato a Mesa (Colombia) il 4.3.1956, difeso  
dall'avv. Paolo Palamara, di fiducia

- latitante  
**CERAVOLO GIUSEPPE** nato a Vibo Valentia il 28.10.1980, difeso  
dall'avv. Marco Talarico, di fiducia

- libero, contumace  
**MARTINEZ CARMONA SANTIAGO** nato a Irune (Spagna) il 19.5.1964,  
difeso dall'avv. Vitaliano Leone, d'ufficio

- latitante  
**OSORIO PEREZ GLORIA ADRIANA**, nata a Cali (Colombia) il 10.6.1965,  
difesa dall'avv. Vitaliano Leone, d'ufficio

- latitante  
**ROA VALLARINO MAURICIO** nato a Bogotà (Colombia) il 15.12.1957,  
difeso dall'avv. Vitaliano Leone, d'ufficio

- latitante  
**SERAFINI MONICA**, nata a Capraia a Limite (FI) il 24.4.1960, difesa  
dall'avv. Gregorio Viscomi, di fiducia

- libera, contumace  
**SIGNATI SEBASTIANO** nato a San Luca (RC) il 22.11.1966, difeso  
dall'avv. Massimiliano Spitaleri, di fiducia

- latitante  
**SPADEI MARTINEZ RENATO MARCEL** nato a Barranquilla (Colombia) il  
30.12.1966, difeso dall'avv. Vitaliano Leone, d'ufficio

- latitante  
**SPADEI MARTINEZ SANDRO LEON** nato a Barranquilla (Colombia) il  
25.1.1963, difeso dagli avv. Daniele Fiorino e Sandro Paternostro,  
di fiducia

- libero, già presente

**MERCURI GIUSEPPE** nato a San Calogero (VV) il 26.10.1977, difeso dall'avv. Sergio Rotundo, di fiducia

- libero, contumace

**BARBIERI GIUSEPPE** nato a Vibo Valentia il 6.1.1984, difeso dall'avv. Sergio Rotundo, di fiducia

- libero, contumace

**AMATI LUCIO** nato a Riccione l'8.9.1941, difeso dagli avv. Nicola Mazzacuva e Sergio Rotundo, di fiducia

- libero, già presente

**BRESSI LUCA RAFFAELLO** nato a Catanzaro il 28.8.1976, difeso dagli avv. Velia Recchia e Salvatore Staiano, di fiducia

- libero, contumace

**GABBA BARBARA** nata a Trento il 5.8.1965, difesa dall'avv. Aldo Casalnuovo, di fiducia

- libera, già presente

**LUBIANA DOMENICO** nato a Nicotera (VV) il 19.8.1956, difeso dall'avv. Salvatore Staiano, di fiducia

- libero, presente

**PASSERI LUIGI** nato a Pescara il 21.6.1954, difeso dall'avv. Carlo Ciattoni, di fiducia

- libero, contumace

**SAPIGNOLI SANDRO** nato a San Marino l'11.3.1964, difeso dall'avv. Giovanni Lacaria, di fiducia

- libero, già presente

**SENSI MASSIMILIANO** nato a Bologna il 4.6.1972, difeso dagli avv. Maria Silvia Cazzoli e Antonietta De Nicolò, di fiducia

- libero, presente

**VENDEMINI VALTER**, nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 24.11.1955, difeso dagli avv. Nicola Cantafora e Francesco Galeota, di fiducia

- libero, presente

#### **IMPUTATI**

v. allegati

## I M P U T A T I

AMOUZOU Nestor, (CARBALLO MARTIN Gerardo), (MARTIGLI Massimo (deceduto))  
 (MARTINEZ CARMONA Santiago), (MERLINI Angelo), OSORIO PEREZ Gloria Adriana;  
 (RIVERA SOLER Antonio Manuel), ROA VALLARINO Mauricio, SERAFINI Monica;  
 SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel  
*alias* FELIPE; ZAPATA CUADROS Rafael Ivan *alias* RASGAO.

Con: MERCURI Antonio Angelo, *deceduto*.

Con: AUSIN SAEZ Jose Luis, BARBIERI Vincenzo, CALLEJA Michael, CASTILLO RICO Edgar Ernesto *alias* RAMIRO, CASTILLO RICO Giovanni, CICONTE Nicola, CONDELLO Tullio, FEMIA Rocco, GONZALEZ POLLO Angel *alias* PACO - CAMINANTE, LO PRETE Carmelo, LUCA' Nicola, LUCA' Orlando, MANGLAVITI Giovanni, MARIN VILLALOBOS Luis Alfonso, MEDICI Vincenzo, PUGLIESE Francesco, RAMOS ARISTIN Marcelino, ROMEO Filippo, SCALI Natale, SCIPIONE Santo *alias* PAPI, SIGNATI Sebastiana, STAGNO Domenico, VENTRICI Francesco *alias* MUTO - CONDORELLI - GORDO: tutti già giudicati o imputati in relazione al reato associativo nell'ambito di altri ed autonomi procedimenti penali.

Con ulteriori soggetti in corso di identificazione, quali: «ALEMAN», «PASQUALE», «NEGRO o OSCAR», «MARCOS (IL CALVO)», nonché appartenenti ai gruppi paramilitari delle *Autodefensas Unidas de Colombia* (A.U.C.) al comando di Salvatore Mancuso, indicati quali: «Il Deputato», «Danilo», «Aimi o Jaime», «Carlito», «El Diablo o Airo», «El Cura», «El Mono o Davi o Juan Camillo», «La Loca», «Sebastian», «Felipe», «Jairo», «El Bojaco», «Carlos», «Frei», «Raton», «Sicaria».

(1) delitto p. e p. all'art. 74, primo, secondo, terzo e quarto comma, d.p.r. 09.10.1990 n. 309, per essersi associati allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti all'art. 73 d.p.r. 09.10.1990 n. 309 ed oggetto di contestazione ai capi imputativi che seguono e, nella gran parte, oggetto della sentenza n. 78/2005 Reg. Sent., emessa in data 05.05.2005 dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catanzaro, depositata in data 25/10/2005, avente autorità di cosa giudicata, relativi a sostanze stupefacenti del tipo cocaina per quantitativi ingenti, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, che, forniti dai CARTELLI colombiani, venivano trasportati dalla Colombia, attraverso il Venezuela e la Spagna, e quindi importati nel territorio nazionale, in Spagna ed Australia, ciascuno nello specifico ruolo:

- Barbieri Vincenzo, Ventrici Francesco cl. 1972, Scali Natale, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, Marin Villalobos Luis Alfonso, Marando Pasquale, Cicone Nicola, Strubert Gonzales Franklin, Spadei Martinez Renato Marcel *alias* FELIPE, Spadei Martinez Sandro Leon *alias* DANIEL, Zapata Cuadros Rafael Ivan *alias* RASGAO, quali promotori, direttori, organizzatori e finanziatori dell'associazione;
- Condello Tullio, Pugliese Francesco, Scipione Santo, Signati Sebastiano, Luca' Orlando, Gonzalez Pollo Angel, Amouzou Nestor, Martigli Massimo, Fuduli Bruno, Barrios Alvares

ed



SP

Enrique Alfredo, Cardona Rodriguez Beatriz Juliette, Espinosa Hernandez Juaro Gabriel, Gonzalez Pollo Angel, Gonzalez Martinez Angel e Pozo Fidaldo Alberto, quali organizzatori del narco-traffico internazionale:

- Campisi Domenico, quale finanziatore della componente vibonese;
- di partecipi i restanti indagati:

ciascuno materialmente contribuendo, con condotta idonea ed efficiente sotto il profilo causale, alla perpetrazione dei reati-scopo dell'associazione, per come analiticamente contestato nei capi imputativi che seguono.

Con le circostanze aggravanti:

- del numero dei sodali non inferiore a dieci unità;
- dell'essere l'associazione armata;
- dei quantitativi ingenti di cocaina, oggetto dei fatti trattati nelle singole fattispecie.

In Colombia, Venezuela, Spagna, Australia, Togo, Benin, territorio nazionale (*San Calogero, Zungri, Nicotera, Balogna, Roma, Giunosa Jonica, Gioia Tauro*) sino al gennaio 2004.

**SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel *alias* FELIPE**

*Con: Barbieri Vincenzo, Ventrici Francesco cl. 1972, Fuduli Bruno, Ventrici Francesco cl. 1965, Mercuri Antonio Angelo (deceduto), Mercuri Angelo, Zinnà Giuseppe, Spadei Rangel Michelangelo, cittadino colombiano non identificato ed indicato quale «AIRO», già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.*

(2) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma, prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di undici persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, importavano nel territorio nazionale dalla Colombia, commerciavano, trasportavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi kg. 220, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo e confezionando la stessa i NARCOS colombiani SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel *alias* FELIPE, Spadei Rangel Michelangelo, «Airo», soggetto non identificato, in forme circolari che venivano quindi occultate in tubi di plastica, a loro volta inseriti in blocchi di marmo e pietra, simulando così una normale fornitura commerciale di tali materiali dalla ditta «Miguel Diaz Antonio Lerma 115 Street nr. 36 - 50 Santafè de Bogotá - Colombia» alla ditta «Lavormarmo s.a.s.» sita alla contrada Peraino di Nicotera (VV), mediante la spedizione di container, a mezzo della società di navigazione MAERSK SEALAND, imbarcato dal porto di Baranquilla (Colombia) e scaricato presso il porto di Gioia Tauro (RC), ove veniva sdoganato e quindi trasportato in Calimera, agro del comune di San Calogero (VV), presso la cava nella disponibilità di MERCURI Antonio Angelo; qui, estratto lo stupefacente, si provvedeva al suo ulteriore trasporto verso ignota destinazione.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

In Colombia, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Nicotera ed altrove tra la fine dell'anno 1999 e gennaio 2000.

CH



**SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel  
*alias* FELIPE**

*Con: Barbieri Vincenzo, Ventrici Francesco cl. 1972, Fuduli Bruno, Mercuri Antonio Angelo (deceduto), Mercuri Angelo, Zinnà Giuseppe, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, Spadei Rangel Michelangelo, altri cittadini colombiani non identificati ed indicati quali «AIRO», «Calle Arturo», ignoto, e con tale «Flower», pure non identificato, già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.*

(3) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di quindici persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, importavano nel territorio nazionale dalla Colombia, commerciavano, trasportavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi kg. 434, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo e confezionando la stessa i NARCOS colombiani SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel *alias* FELIPE, Spadei Rangel Michelangelo, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, tali «Airo» e «Calle Arturo», soggetti non identificati, in forme circolari che venivano quindi occultate in tubi di plastica, a loro volta inseriti in blocchi di marmo e pietra, simulando così una normale fornitura commerciale di tali materiali dalla ditta «Miguel Diaz Antonio Lerma 115 Street nr. 36 - 50 Santafè de Bogotá - Colombia» alla ditta «Lavormarmo s.a.s.» sita alla contrada Peraino di Nicotera (VV), mediante la spedizione di container, a mezzo della società di navigazione MÆRSK SEALAND, imbarcato dal porto di Baranquilla (Colombia) e scaricato presso il porto di Gioia Tauro (RC), ove veniva sdoganato e quindi trasportato dapprima in uno spiazzo adibito a parcheggio di autoarticolati nella disponibilità di Ventrici Francesco cl. 1972 sito nel comune di San Calogero e, quindi, alla frazione Calimera, agro dello stesso comune, presso la cava nella disponibilità di MERCURI Antonio Angelo: qui, estratto lo stupefacente, si provvedeva al suo ulteriore trasporto verso ignota destinazione. Quantitativo acquistato ad un prezzo di \$ USA 17.000 a chilogrammo, corrisposto attraverso soggetto non identificato ed indicato quale Flower che provvedeva all'ulteriore versamento al CARTELLO colombiano fornitore.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

In Colombia, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Nicotera in epoca prossima al 25 marzo 2000.

**SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel  
*alias* FELIPE**

*Con: Barbieri Vincenzo, Ventrici Francesco cl. 1972, Ventrici Francesco cl. 1965, Fuduli Bruno, Mercuri Antonio Angelo (deceduto), Mercuri Angelo, Zinnà Giuseppe, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, Spadei Rangel Michelangelo, Marando Pasquale, cittadino colombiano non identificato ed indicato quale «FLOWER», già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.*

(4) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di quattordici persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, importavano dalla Colombia nel



territorio nazionale, commerciavano, trasportavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi kg. 870, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo e confezionando la stessa i NARCOS colombiani SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel *alias* FELIPE, Spadei Rangel Michelangelo, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, in forme circolari che venivano quindi occultate in tubi di plastica, a loro volta inseriti in blocchi di marmo e pietra, simulando così una normale fornitura commerciale di tali materiali dalla ditta «Miguel Diaz Antonio Lerma 115 Street nr. 36 - 50 Santafè de Bogotá - Colombia» alla ditta «Lavormarmo s.a.s.» sita alla contrada Peraino di Nicotera (VV), mediante la spedizione di container imbarcato dal porto di Baranquilla (Colombia) e scaricato presso il porto di Gioia Tauro (RC), ove veniva sdoganato e quindi trasportato dapprima in uno spiazzo adibito a parcheggio di autoarticolati nella disponibilità di Ventrici Francesco cl. 1972 sito nel comune di San Calogero e, quindi, alla frazione Calimera, agro dello stesso comune, presso la cava nella disponibilità di MERCURI Antonio Angelo; qui, estratto lo stupefacente, si provvedeva al suo ulteriore trasporto verso ignota destinazione, in quanto acquistato interamente da Marandò Pasquale verso un corrispettivo di lire 46.000.000 a chilogrammo. Con la corresponsione al CARTELLO colombiano fornitore di \$ USA 3.700.000 complessivi da parte degli acquirenti Barbieri, Ventrici cl. 1972, Ventrici Francesco cl. 1965, Zinnà, Mercuri Antonio Angelo (deceduto), versati, per il tramite di tale Flower, non identificato, direttamente al Felipe, non identificato, ed assunzione dell'impegno di corrispondere ulteriori \$ USA 6.000.000, debito garantito da Marandò Pasquale e Scali Natale.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

In Colombia, San Calogero, Nicotera, provincia di Vibo Valentia, Gioia Tauro, in epoca prossima al giugno 2000.

**SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel *alias* FELIPE (PUGLIESE Francesco)**

Con: Barbieri Vincenzo, Ventrici Francesco cl. 1972, Fuduli Bruno, Zinnà Giuseppe, Castillo Rico Edgar Ernesto *alias* Ramiro, Castillo Rico Giovanni, Spadei Rangel Michelangelo, cittadini colombiani non identificati ed indicati quali «BOJACO», «AIRO», «CALVO» e altri ignoti, con Cerullo Pietro Antonio (già giudicato in Australia in relazione a kg. 317 di cocaina), già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.

(5) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma, prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero almeno di tredici persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, importavano in Australia dalla Colombia, commerciavano, trasportavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi kg. 434, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo e confezionando la stessa i NARCOS colombiani Castillo Rico Edgar Ernesto *alias* «Ramiro», Castillo Rico Giovanni, SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel *alias* FELIPE, Spadei Rangel Michelangelo con il cittadino colombiano noto come «Bojaco» ed altri pure non identificati, in forme circolari che venivano quindi occultate in tubi di plastica, a loro volta inseriti in blocchi di marmo e pietra, simulando così una normale fornitura commerciale di tali materiali dalla ditta «Miguel Diaz Antonio Lerma 115 Street nr. 36 - 50 Santafè de Bogotá - Colombia» alla ditta «LADIAN PTY LTD - 313 Pyneham Rd - Royston Park, Sud Australia», mediante la spedizione di container.



7 SK  
67

imbarcato dal porto di Baranquilla (Colombia) in data 10.3.2000 (giorno di partenza), giunto presso il porto di Adelaide (Australia) il 23.4.2000 e qui sdoganato il successivo 08.5.2000, quindi trasportato in località nella disponibilità di Cerullo Pietro Antonio; qui, estratto lo stupefacente, veniva in parte immesso sul mercato australiano, mentre la parte residua di kg.317 veniva sottoposta a sequestro da parte dell'Autorità di polizia australiana.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

In Colombia, San Calogero e provincia di Vibo Valentia, Roma, Adelaide (Australia) ed altrove sino al 16 agosto 2000.

### ZAPATA CUADROS RAFAEL Ivan *alias* RASGAO

Con: Accorinti Giuseppe, Accorinti Pietro, Barbieri Vincenzo, Campisi Domenico, Ventrici Francesco cl. 1972, Ventrici Francesco cl. 1965, Fuduli Bruno,

Mercuri Angelo, Zinnà Giuseppe, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castilla Rico Giovanni, Gonzalez Martinez Rafael, Pazo Fidalgo Iglesias Alberto, ignoti cittadini colombiani indicati quali Anthony, Carlos, Rafael, Oscar, "Doppia W", nonché con Di Maio Antonio, non identificato, già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.

(6) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di ventidue persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, finanziavano, importavano dalla Colombia nel territorio nazionale, commerciavano, trasportavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi kg. 541, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo e confezionando la stessa i NARCOS colombiani (Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, ZAPATA CUADROS RAFAEL Ivan *alias* RASGAO, ignoti cittadini colombiani indicati quali «Anthony», «Oscar», «Doppia W») in panetti che venivano quindi occultati all'interno delle pedane di carico contenenti mattonelle di "granito naturale grezzo", in un'intercapedine appositamente ricavata, simulando così una normale fornitura commerciale di tali materiali dalla ditta colombiana «J.M. MAPRI CORPORATION C.A.» alla ditta «MARMO IMEFFE S.a.s.» sita nel comune di Zungri (VV), mediante la spedizione di container avente codice identificativo CRXU 229044-2, a mezzo della società di navigazione MAERSK SEALAND, imbarcato presso il porto di La Guaira (Venezuela) a bordo della nave "CIELO DI CARIBE", con destinazione il porto di Gioia Tauro (RC), transitato dal porto di Cartagena (Colombia) e qui imbarcato a bordo della nave transoceanica "CIELO DI SAN FRANCISCO"; giunto nel porto di Salerno in data 25.03.2002, veniva fatto proseguire, per mero errore, sino al porto di Tunisi; da qui, a bordo della nave feeder "CAROLINE OF LONDON", in data 01/04/2002, giungeva nuovamente nel porto di Salerno, da dove, una volta sdoganato, avrebbe dovuto essere nuovamente imbarcato alla volta del porto di Gioia Tauro, destinazione finale. Con sequestro delle sostanze stupefacenti in data 03.4.2002.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

In Colombia, La Guaira (Venezuela), San Calogero e provincia di Vibo Valentia, Salerno, sino al 03.4.2002, data del sequestro.

PM

ROA VALLARINO Mauricio



Con: Barbieri Vincenzo, Ventrici Francesco cl. 1972, Fuduli Bruno, Ventrici Francesco cl. 1965, Stagno Domenico, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Gayo Chena Javier, Ciconte Nicola, Calleja Michael, Loprete Carmelo, Medici Vincenzo, ignoti, già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.

(7) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309; 110, 56 cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di almeno undici persone, offrivano, mettevano in vendita, vendevano, acquistavano, commerciavano, nonché compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a trasportare ed importare nel territorio australiano ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, fornendo e confezionando la stessa i NARCOS colombiani con a capo Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", ritirando il pagamento della fornitura il cittadino spagnolo Gayo Chena Javier e il colombiano ROA VALLARINO Mauricio, emissari dei NARCOS colombiani, appositamente recandosi in Roma più volte, promuovendo, finanziando ed organizzando l'operazione il Barbieri, Ventrici cl. 1972, Stagno Domenico e Ciconte Nicola, quest'ultimo mantenendo i contatti con la componente associativa vibonese, provvedendo al ritiro materiale dei containers di prova, all'uopo coadiuvato dal Medici, Calleja e Loprete, cittadini australiani, che effettuavano diversi viaggi dall'Australia in Calabria per definire i dettagli delle spedizioni e dei pagamenti, con il compito ulteriore per il Ciconte, Medici, Calleja e Lo Prete di provvedere all'immissione della cocaina sul mercato australiano, senza che l'evento "trasporto ed importazione" si realizzasse per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

In Colombia, San Calogero, Nicotera, provincia di Vibo Valentia, Australia con illecite condotte poste in essere sino al settembre 2003.

**SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel  
*alias* FELIPE**

Con: Scali Natale, Scipione Santo, Lucà Orlando, Signati Sebastiano, Lucà Nicola, Pascale Angelo, Davila Gomez Sergio, Fuduli Bruno, Spadei Rangel Michelangelo, ulteriore persona non identificata, al vertice del CARTELLO fornitore, e indicata come «Padrino», già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.

(8) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di almeno dieci persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, finanziavano, commerciavano, offrivano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, nonché importavano nel territorio nazionale, trasportandolo dalla Colombia, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo le stesse e provvedendo alla loro spedizione i NARCOS colombiani SPADEI MARTINEZ Sandro Leon *alias* DANIEL, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel *alias* FELIPE, Spadei Rangel Michelangelo, il soggetto indicato come «Padrino», DAVILA Gomez Sergio ed acquistandole Scali Natale, Lucà Orlando, Signati Sebastiano, Lucà Nicola, Pascale Angelo

Con le circostanze aggravanti:



86  
64

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto della transazione.

In Colombia, Spagna, Gioiosa Jonica, San Calogero e provincia di Vibo Valentia, Roma, dal gennaio 2001 all'agosto 2001.

**(CARBALLO MARTIN Gerardo) MARTINEZ CARMONA Santiago,**  
**(RIVERA SOLER Antonio Manuel)**

*Con: Scali Natale, Scipione Santo, Lucà Orlando, Signati Sebastiano, Lucà Nicola, Pugliese Dario, Geracitano Bruno, Femia Rocco, Manglaviti Giovanni, Romeo Filippo, Guzman Padron Carlos Eduardo alias Charly, Cardona Rodriguez Beatriz Juliette alias Kitty, Gnecco Roys Alfonso Jose, Gomez Ruiz Miguel, Strubert Gonzales Franklin, Marin Villalobos Luis Alfonso, Gonzales Pollo Angel, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, Ausin Saez Jose Luis, Ramos Aristin Marcelino,* già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.

(9) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309; 110, 56 cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di almeno ventuno persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, finanziavano, commerciavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, nonché compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad importare nel territorio nazionale e a trasportare dalla Colombia, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per svariate tonnellate, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo le stesse due distinti CARTELLI di *NARCOS* colombiani, un primo, composto da Strubert Gonzales Franklin, Guzman Padron Carlos Eduardo *alias* Charly, Cardona Rodriguez Beatriz Juliette *alias* Kitty, Gnecco Roys Alfonso Jose, Gomez Ruiz Miguel, un secondo facente capo a Marin Villalobos Luis Alfonso, Gonzales Pollo Angel ed ignoti, provvedendo alla loro unitaria spedizione altro CARTELLO colombiano facente capo a Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro" e Castillo Rico Giovanni, i quali ricevevano per tale attività un compenso pari ad euro 395.000,00, ritirati in Roma dai loro emissari Ausin Saez Jose Luis e Ramos Aristin Marcelino, in concorso con CARBALLO MARTIN Gerardo e MARTINEZ CARMONA Santiago che curavano gli aspetti relativi al ritiro del denaro, dando mandato, appunto, all'Ausin Saez ed al Ramos Aristin, figurando quali acquirenti, in concorso morale e materiale fra loro, Scali Natale, Scipione Santo, Lucà Orlando, Signati Sebastiano, Lucà Nicola, Pugliese Dario, Geracitano Bruno, Femia Rocco, Manglaviti Giovanni, Romeo Filippo, senza che gli eventi "importazione" e "trasporto" si siano realizzati per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto della transazione.

In Colombia, Spagna, Gioiosa Jonica, San Calogero e provincia di Vibo Valentia, Roma, dal novembre 2001, gennaio 2002 e sino al 28/1/2004.

**(CARBALLO MARTIN Gerardo) MARTINEZ CARMONA Santiago,**  
**(RIVERA SOLER Antonio Manuel)**

*Con: Barbieri Vincenzo, Venirici Francesco cl. 1972, Condello Tullio, Pugliese Francesco, Fuduli Bruno, Stagno Domenico, Scali Natale, Manglaviti Giovanni, Romeo Filippo, Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, Ausin Saez Jose Luis, Ramos Aristin Marcelino,* già giudicati o imputati in diversi ed autonomi procedimenti penali.

Ch



(10) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309; artt. 110, 56 cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309; perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di almeno dodici persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, finanziavano, commerciavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, nonché compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad importare dalla Colombia nel territorio nazionale e trasportare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo le stesse i *MARCOS* colombiani (Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, ignoti cittadini colombiani indicati quali Antony, "Doppia W" ed altri), acquistandole Barbieri, Ventrìci cl. 1972, Fuduli, Condello, Pugliese Francesco, Stagno, finanziando la spedizione dei *containers* Scali Natale attraverso la corresponsione della somma di € 395.000,00 recapitata da Manglaviti Giovanni e Romeo Filippo in Roma all'ausiliario di polizia giudiziaria Fuduli Bruno e da questi materialmente consegnata agli emissari del CARTELLO colombiano Ausin Saez Jose Luis e Ramos Aristin Marcelino, in concorso con CARBALLO MARTIN Gerardo e MARTINEZ CARMONA Santiago che curavano gli aspetti relativi al ritiro del denaro, inviando in Italia, appunto, l'Ausin Saez ed il Ramos Aristin, quantitativo che sarà occultato all'interno di *containers* contenenti materiale plastico e che saranno inviati alla "IMPRESA INDIVIDUALE CIMATO PASQUALE", con sede in via Oma s.n.c., 88010 Filandari (VV), dopo aver provveduto all'invio di reiterati carichi di prova presso la ditta MARMIMEFFE di Vardè Ivan con sede in Zungri ed abbandonato tale ipotesi di spedizione in quanto oggetto di controlli da parte delle Autorità doganali spagnole di Algeiras, senza che gli eventi "importazione" e "trasporto" si siano realizzati per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto della transazione.

In Colombia, La Guaira (Venezuela), San Calogero e provincia di Vibo Valentia, Roma, sino al 28/1/2004.

**(BARBIERI Vincenzo (deceduto), MARTIGLI Massimo (deceduto), MERLINI Angelo, PUGLIESE Francesco, VENTRICI Francesco cl. 1972 (per cui si è proceduto separatamente con richiesta di giudizio immediato), cittadini colombiani) CASTILLO RICO Edgar Ernesto "RAMIRO", CASTILLO RICO Giovanni, OSORIO PEREZ Gloria Adriana,**

con Condello Tullio [già giudicato con sentenza cassata in giudicato n. 492/2007 Reg. Sent. dell'11/10/2007 e l'imputato di Vito Vignati, denunciato con n. 11/2007]

soggetti in via di identificazione, tutti appartenenti ai gruppi paramilitari delle *Autodefensas Unidas de Colombia* (A.U.C.) al comando di Salvatore Mancuso, indicati quali: «Il Deputato», «Danilo», «Aimi o Jaime», «Carlito», «El Diablo o Airo», «El Cura», «El Mono o Davi o Juan Camillo», «La Loca», «Sebastian», «Felipe», «Jairo», «El Bojaco», «Carlos», «Frei», «Raton», «Sicaria»: altri soggetti non identificati.

(11) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di almeno 24 persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione



dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, importavano nel territorio nazionale dalla Colombia, commerciavano, trasportavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi kg. 255, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo e confezionando la stessa Martigli Massimo, Merlini Angelo; i narcos colombiani in via di identificazione (Danilo, Aimi o Jaime, Carlito, Il Deputato, El Diablo o Airo, El Cura, El Mono o Davi o Juan Camillo, La Loca, Sebastian, Felipe, Jairo, El Bojaco, Carlos, Frei, Raton, Sicaria); Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni; soggetti non identificati; che venivano occultati nel container avente n. **MLCU202326-7**, che trasportava ufficialmente controsolfitature in materiale plastico, simulando una normale fornitura commerciale di tali materiali dalla ditta «Lanaplast Indust. da Amazonia Ltda - Manaus (Brasile) alla ditta «CIMATO Pasquale - Impresa Individuale» con sede in via Oma snc, 88010 Filandari (VV), mediante la spedizione di container, a mezzo della società di navigazione P&O NEDLLOYD, imbarcato dal porto di Manaus (Brasile) diretto inizialmente al porto di RIJEKA (Croazia), quindi controllato nello scalo portuale di transito di Amburgo (Repubblica Federale di Germania) dove lo stupefacente veniva sequestrato daöde Autorità doganali tedesche in data 29/10/2003, mentre il container vuoto proseguiva per la sua destinazione finale, il porto di Gioia Tauro (RC), ove veniva sdoganato e quindi trasportato presso la società **LAVENTRANS**, sita in San Lazzaro di Savena (BO), nella disponibilità di Ventrìci Francesco cl. 1972.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto di importazione.

*In Colombia, Venezuela, Brasile, territorio nazionale (Vibo Valentia, Gioia Tauro, San Lazzaro di Savena) in epoca prossima e successiva al 29/10/2003.*

**(BARBIERI Vincenzo (decaduto), FEMIA Rocco, LUCÀ Nicola, LUCÀ Orlando, PUGLIESE Francesco, SCALI Natale, SCIPIONE Santo, SIGNATI Sebastiano (VENTRICI Francesco cl. 1972 (per cui si è proceduto separatamente con richiesta di giudizio immediato), cittadini colombiani) CASTILLO RICO Edgar Ernesto *alias* RAMIRO, OSORIO PEREZ Gloria Adriana, CASTILLO RICO Giovanni; soggetti in via di identificazione quali: «Marcos detto "Il Calvo"», «Negro o Oscar», «Aleman», altri soggetti non identificati, con Condello Tullio (già giudicato con sentenza passata in giudicato) - 492/2007 Reg. Sent. dell'11/10/2007**

(12) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di almeno 15 persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, importavano nel territorio nazionale dalla Colombia, commerciavano, trasportavano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 del d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi Kg. 242, facente parte di una partita più consistente di complessivi Kg. 808, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo e confezionando la stessa i NARCOS colombiani «MARCOS detto Il Calvo», «Negro o Oscar», soggetti non identificati: Castillo Rico Edgar Ernesto "Ramiro", Castillo Rico Giovanni, che venivano occultati nel container avente n. **TTNU2093280**, che trasportava ufficialmente blocchi di marmo, simulando una normale fornitura commerciale di tali materiali dalla ditta «MARCOS JAVIER CIFUENTES TRUJILLO» sita in C.rra 15 NO.53-55 APTO.202 - Bogotá (Colombia) alla ditta «MARMO IMEFFE Import Export» sita alla contrada Femminamorta - Zungri (VV), mediante la spedizione di container, a mezzo della società di navigazione MAERSK SEALAND, imbarcato dal porto di



12  
88  
67

Cartagena (Colombia) e scaricato presso il porto di Gioia Tauro (RC), ove veniva sequestrato in data 28/01/2004.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

*In Colombia, Venezuela, territorio nazionale (Libia, Valencia, Bologna, Gioia Tauro), sino al 28/01/2004, data del sequestro.*

(BARBIERI Vincenzo (deceduto), FEMIA Rocco, LUCÀ Nicola, LUCÀ Orlando, PUGLIESE Francesco) SCIPIONE Santo, (SCALI Natale), SIGNATI Sebastiano, (VENTRICI Francesco cl. 1972 (per cui si è proceduto separatamente con richiesta di giudizio immediato); cittadini colombiani) CASTILLO RICO Edgar Ernesto "RAMIRO", CASTILLO RICO Giovanni, ZAPATA CUADROS RAFAEL Ivan alias RASGAO; cittadino togolese AMOUZOU Nestor, altri soggetti non identificati.

(13) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309; 110, 56 cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero di almeno 14 persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, finanziavano, commerciavano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, nonché compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad importare nel territorio australiano, trasportandole dalla Colombia e dal Venezuela, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, da occultare all'interno di un carico di blocchi di marmo, simulando una normale fornitura commerciale di tali materiali da una società operante in Togo (Africa) riconducibile a Zapata Cuadros Rafael Ivan alias RASGAO ed al cittadino togolese Amouzou Nestor, fornendo le stesse il CARTELLO dei NARCOS colombiani composto da Castillo Rico Edgar Ernesto "RAMIRO", Castillo Rico Giovanni e Zapata Cuadros Rafael Ivan alias RASGAO ed altri ignoti.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

*In Colombia, Togo, territorio nazionale, ed altrove tra la fine del mese di giugno 2003 ed il mese di aprile 2004.*

(FEMIA Rocco, LUCÀ Nicola, LUCÀ Orlando, SCALI Natale) SCIPIONE Santo, SIGNATI Sebastiano; (con i cittadini spagnoli GONZALEZ POLLO Angel, MARIN VILLALOBOS Luis Alfonso, giudicati in Spagna) soggetti in via di identificazione quali: Aleman; ed altri soggetti non identificati;

(14) delitti p. e p. agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale tra di loro ed in numero superiore alle dieci persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, vendevano, acquistavano, commerciavano, trasportavano, importavano in territorio spagnolo dalla Colombia e tentavano di trasportare dalla Spagna in Italia, senza che tale ulteriore evento si realizzasse per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti-agenti, fuori dalle ipotesi contemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi kg. 2.591, rientranti nella

M



tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, fornendo e confezionando la stessa Gonzalez Pollo Angel, Marin Villalobos Luis Alfonso; i NARCOS colombiani in via di identificazione («Aleman») e soggetti non identificati; che venivano trasportati a bordo del motopeschereccio ALEXANDRA, sequestrato a largo delle Isole Gran Canarie (Spagna) dalle autorità spagnole la notte tra il 3 ed il 4 giugno 2003.

Con le circostanze aggravanti:

- dell'essere stati commessi i fatti da più di tre persone in concorso tra loro;
- del quantitativo ingente di cocaina oggetto dei fatti.

*In Colombia, Venezuela, Spagna e territorio nazionale, tra il mese di gennaio e quello di giugno 2003.*

**(VENTRICI FRANCESCO e MERCURI ANNUNZIATO per cui si è proceduto separatamente con richiesta di giudizio immediato) – BARBIERI GIUSEPPE – MERCURI GIUSEPPE**

(15) delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen.; 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (convertito in L. 356/1992), 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, 4 legge 13 marzo 2006, n. 146, perché, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, in concorso morale e materiale tra loro, quale reale titolare (Ventrici Francesco) delle società V.M. TRANS srl, M5 s.r.l. e UNION FRIGO TRANSPORT LOGISTIC s.r.l. e proprietario dei relativi beni mobili ed immobili (già sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale giusto decreto del Tribunale di Vibo Valentia di data 12.4.2006 confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro con decreto n. 93/08 di data 6.10.2008), attribuiva fittiziamente:

- a Mercuri Annunziato e Barbieri Giuseppe (soci al 50% ed il primo anche amministratore unico) la titolarità e disponibilità della società V.M. TRANS srl e dei relativi beni;
- a Mercuri Annunziato e Mercuri Giuseppe (soci al 50% ed il secondo anche amministratore unico) la titolarità e disponibilità della M5 srl e dei relativi beni;
- a Mercuri Annunziato e Mercuri Giuseppe (soci al 50% ed entrambi amministratori) la titolarità e disponibilità della UNION FRIGO TRANSPORT LOGISTIC s.r.l. e dei relativi beni;

al solo scopo di eludere e sottrarsi alle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e, comunque, di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di reimpiego di proventi di attività illecita di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen.

(Tutte le società sopra indicate sono in realtà create, finanziate e gestite da Ventrici Francesco e la titolarità dell' stesse risulta fittiziamente attribuita a Mercuri Annunziato, Mercuri Giuseppe e Barbieri Giuseppe nella piena consapevolezza da parte di quest'ultimi).

**Con la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203)** essendo la condotta di riciclaggio finalizzata ad agevolare le illecite attività consortili dell'organizzazione transnazionale facente capo a Barbieri Vincenzo e Ventrici Francesco cl. 72, direttamente correlata alle famiglie di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi e Pesce di Rosarno nonché alle famiglie di 'ndrangheta della linea ionico-reggina (Marina di Gioiosa Ionica, San Luca, Sant'Ilario).

Con l'aggravante dell'aver dato il suo contributo, nella commissione del reato, un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

In Catanzaro in data 26.7.2004 (data di costituzione della V.M. TRANS srl); in data 24.4.2009 (data di costituzione della UNION FRIGO TRANSPORT LOGISTIC srl); in data 04/7/2000 (data di costituzione della M5 srl).

**(MERCURI ANNUNZIATO per cui si è proceduto separatamente con richiesta di giudizio immediato) – BARBIERI GIUSEPPE – (MERCURI ALBA)**

(16) delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, 110, 648 ter cod. pen., 7 d.l. 13.05.1991, n. 152, 4 legge 13 marzo 2006, n. 146, perché, in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi perpetrate, quali titolari fittizi della V.M. TRANS srl - società in realtà gestita e finanziata da Ventrici Francesco (soggetto già condannato



per delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309 del 1990 con sentenza n. 78/2005 Reg. Sent. emessa in data 5.5.2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, depositata in data 25.10.2005, avente autorità di cosa giudicata, nonché sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale con decreto del Tribunale di Vibo Valentia di data 12.4.2006 confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro con decreto n. 93/08 di data 6.10.2008) - impiegavano nell'esercizio dell'attività commerciale, in particolare relativa all'operatività della predetta società nei rapporti con la LIDL ITALIA srl, denaro, beni ed utilità riconducibili a Ventrici Francesco, provento del narcotraffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

- con il contributo causale fondamentale di Mercuri Alba la quale, in forza dei pregressi rapporti intrattenuti con la LIDL ITALIA srl (Mercuri Alba era la titolare fittizia della LA VENTRANS di Mercuri Alba & C., già in rapporti con la LIDL ITALIA srl e sottoposta a confisca nell'ambito della c.d. *Operazione Decollo*), "sponsorizzava" presso i vertici della LIDL ITALIA srl (in particolare Wiest Alexander) la V.M. TRANS srl (società al momento assolutamente sconosciuta), consentendo in tal modo a quest'ultima società, fittiziamente intestata a Barbieri Giuseppe e Mercuri Annunziato (fratello di Mercuri Alba), ma in realtà gestita e finanziata da Ventrici Francesco (marito di Mercuri Alba), di operare in maniera proficua sul mercato, così da consentire, proprio attraverso la costituzione e l'operatività di detta società, l'illecito reimpiego di denaro, beni ed utilità riconducibili all'indagato Ventrici Francesco e provento del narcotraffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina per cui il predetto Ventrici veniva già condannato con sentenza n. 78/2005 Reg. Sent. emessa in data 5.5.2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, depositata in data 25.10.2005, avente autorità di cosa giudicata.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203) essendo la condotta di riciclaggio finalizzata ad agevolare le illecite attività consortili dell'organizzazione transnazionale facente capo a Barbieri Vincenzo e Ventrici Francesco cl. 72, direttamente correlata alle famiglie di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi e Pesce di Rosarno nonché alle famiglie di 'ndrangheta della linea ionico-reggina (Marina di Gioiosa Ionica, San Luca, Sant'Illario).

Con l'aggravante dell'aver dato il suo contributo, nella commissione del reato, un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

In Catanzaro dal 3.5.2005 all'ottobre 2009

AMATI Lucio - BRESSI Luca Raffaello - CORNACCHIA Renato - (DAIDONE Pietro - GABBA Barbara - (GALIANO Giorgio (per cui si è proceduto separatamente con richiesta di giudizio immediato) - LUBIANA Domenico (LUBIANA Salvatore Francesco - MACRI' Domenico (per cui si è proceduto separatamente con richiesta di giudizio immediato) - MORRI Edoardo) - PASSERI Luigi - SAPIGNOLI Sandro - SENSI Massimiliano - VENDEMINI Valter - (ZEMITI Graziella)

(21) delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 648-bis, 648-ter codice penale, 7 d.l. 13.03.1991, n. 152, 4 legge 13 marzo 2006, n. 146, perché, in concorso tra loro ed altre persone in via di identificazione, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, trasferivano nella Repubblica di San Marino, città di San Marino, la somma di euro 1.300.190,00, a fronte di un'operazione concordata per complessivi euro 15.000.000,00, accendendo i conti correnti bancari n. 1015857/4 e n. 1015870/7 presso l'istituto bancario "Credito Sammarinese", e compiendo, altresì, per come di seguito specificato, operazioni funzionali ad ostacolare l'identificazione delle predette somme di denaro, riconducibili a Barbieri Vincenzo e provento di traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed all'operatività criminale trans-nazionale dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui alle sentenze, aventi autorità di cosa giudicata, del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catanzaro n. 78/2005 Reg. Sent. del 05.05.2005, della Corte d'appello di Catanzaro del 14 luglio 2006, della Corte di Cassazione Sez. IV, 10/7/2007; accendevano l'ulteriore conto corrente n. 1015871-5 intestato a Galiano Giorgio, con procura speciale ad operare anche di Bressi Luca Raffaello, strumentale all'effettuazione di operazioni volte al reimpiego illecito di



narco-proventi, nonostante il Galiano risultasse essere genero del narcotrafficante Barbieri Vincenzo e che il rapporto *Cribis* del 21/1/2011 evidenziasse a suo carico diversi protesti nell'anno 2007, apertura di conto ratificata in data 31/1/2011 dal Comitato esecutivo del Credito Sammarinese, a completamento di quanto ratificato ed approvato nella seduta del 17/1/2011 in favore di Barbieri Vincenzo; impiegavano la somma di euro 1.201.000,00, bonificata sul conto corrente n. 1015871-5 intestato a Galiano Giorgio (e procura speciale ad operare anche nei confronti di Bressi Luca Raffaello) in data 24/1/2011 da Barbieri Vincenzo, per la sottoscrizione di certificati di deposito per un ammontare di euro 1.200.000,00 (dossier titoli a garanzia n. 000771 su cui risultano depositati certificati di deposito con scadenza al 21.01.2012), pegno a garanzia dell'affidamento per rispettivi euro 1.200.000,00 ed euro 20.000,00 (carta di credito), approvato dal Comitato esecutivo del Credito Sammarinese in data 17/1/2011 in favore di Barbieri Vincenzo; più in particolare:

- il **Vendemini Valter**, direttore generale del Credito Sammarinese, riceveva direttamente dal narcotrafficante Barbieri Vincenzo, in due soluzioni, la somma complessiva di euro 1.330.190,00, che provvedeva a trasferire presso la Repubblica di San Marino, disponendo l'accensione di due conti correnti presso il predetto istituto bancario, all'uopo producendo la relativa documentazione contrattuale pre-firmata dal Barbieri, nonché disponendo l'accensione dell'ulteriore conto corrente n. 1015871-5, con le stesse modalità operative dei primi due, sui quali operavano Galiano Giorgio e Bressi Luca Raffaello, su cui confluiva, attraverso bonifico del Barbieri Vincenzo in data 24.1.2011, la somma di euro 1.201.000,00; unitamente al Presidente del Credito Sammarinese Lucio Amati, al responsabile antiriciclaggio Sandro Sapignoli, agli altri componenti del Comitato Esecutivo (Mario Amati, Pietro Daidone, Renato Cornacchia, Luigi Passeri, dipendente Davide Zoffoli) e al sindaco Massimiliano Sensi, in data 17/1/2011, deliberava la ratifica ed approvazione dell'accensione dei predetti conti corrente, dei relativi depositi in conto e della concessione di un affidamento pari alla somma bonificata sul conto n. 1015871-5 di Galiano Giorgio per un ammontare di euro 1.200.000,00 ed euro 20.000,00 (carta di credito), pur a fronte di un *World Check* del Barbieri Vincenzo assolutamente negativo, in quanto le informazioni antiriciclaggio evidenziavano trattarsi di persona arrestata per narcotraffico internazionale e collegata alla cosca di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi; sempre in data 17.01.2011 il CdA, alla presenza del Presidente AMATI, dei Consiglieri Graziella Zemiti, Pietro Daidone, Luigi Passeri, Renato Cornacchia, del Sindaco Massimiliano Sensi, del Direttore generale VENDEMINI e del Vice Direttore generale Edoardo Morri, approvava l'affidamento di euro 1,2mln a nome BARBIERI con a garanzia pegno su certificato di deposito di pari importo costituito da Galiano Giorgio;

- il **Galiano Giorgio**, genero di Barbieri Vincenzo, accendeva presso il Credito Sammarinese l'ulteriore conto corrente n. 1015871-5 su cui confluivano, attraverso bonifico del Barbieri Vincenzo in data 24.1.2011, le somme di euro 1.201.000,00, somme poi reimpiegate per la sottoscrizione di certificati di deposito per un ammontare di euro 1.200.000,00 (dossier titoli a garanzia n. 000771 su cui risultano depositati certificati di deposito con scadenza al 21.01.2012), costituiti quale pegno a garanzia dello stesso Barbieri Vincenzo in ragione di un affidamento, nella specie due fidi per rispettivi euro 1.200.000,00 ed euro 20.000,00 (carta di credito), mai perfezionati e bloccati in conseguenza dell'arresto del medesimo eseguito in data 26 gennaio 2011;

- il **Bressi Luca Raffaello** assicurava la propria partecipazione alle operazioni finanziarie sopra indicate, quale delegato ad operare, unitamente al Galiano Giorgio, sul conto corrente n. 1015871-5 su cui confluiva, attraverso bonifico del Barbieri Vincenzo in data 24.1.2011, la somma di euro 1.201.000,00, reimpiegata per la costituzione del dossier titoli a garanzia n. 000771 su cui risultano depositati certificati di deposito per un ammontare di euro 1.200.000,00, con scadenza al 21.01.2012, quale pegno a garanzia dello stesso Barbieri Vincenzo in ragione di un affidamento approvato dal Credito Sammarinese, nella specie due fidi per rispettivi euro 1.200.000,00 ed euro 20.000,00 (carta di credito); nonché fungendo da tramite tra il Vendemini Valter ed il Barbieri Vincenzo e, quindi, dopo la morte di quest'ultimo, tra il Vendemini Valter ed il Galiano Giorgio;

- **Lubiana Domenico, Lubiana Salvatore Francesco, Macri Domenico e Gabba Barbara** proponevano al Vendemini Valter, quale nuovo cliente in grado di assicurare elevata liquidità al Credito Sammarinese, di contro in grave crisi, il Barbieri Vincenzo, narcotrafficante, quale soggetto in grado di depositare presso la predetta banca la somma complessiva di euro 15.000.000,00, costituenti i proventi dell'attività internazionale del traffico di stupefacenti del tipo cocaina, avente la necessità di provvedere al trasferimento all'estero di dette somme e di



93  
16  
71

dissimulare la reale provenienza delle stesse, all'uopo concordando con il Direttore generale Valter Vendemini ed il Presidente della banca Lucio Amati modalità operative, reimpiego delle somme, la simulata operazione di finanziamento, garantita da Galiano Giorgio e Bressi Luca Raffaello con apposita provvista (nella specie i certificati di deposito sopra indicati), attività assicurate dietro compenso pattuito tra il Vendemini Valter, Amati Lucio, Lubiana Domenico, Lubiana Salvatore Francesco, Macri Domenico e Gabba Barbara, pari ad una provvigione del 2% sul versamento delle somme complessive (concordate in euro 15.000.000,00 e, quindi, pari ad euro 300.000,00) ed allo 0,50% continuativo sulle somme che sarebbero rimaste depositate in conto; nonché, mantenendo i contatti con Vendemini Valter ed Amati Lucio, in quanto incaricati dal Barbieri Vincenzo per la gestione delle operazioni finanziarie e, quindi, assassinato quest'ultimo in un agguato di mafia il 12 marzo 2011, dagli eredi del Barbieri (Paglianni Michelina, Barbieri Mariapia, Barbieri Francesco, Barbieri Maria) per il recupero delle predette somme di denaro;

- il **Presidente Lucio Amati**, concordava, unitamente al direttore generale Vendemini Valter e agli intermediari Lubiana Domenico, Lubiana Salvatore Francesco, Macri Domenico e Gabba Barbara, l'intera operazione di riciclaggio per complessivi euro 15.000.000,00, dando incarico al Vendemini per la gestione operativa della stessa ed assicurando a Lubiana Domenico, Lubiana Salvatore Francesco, Macri Domenico e Gabba Barbara, intermediari del Barbieri, un compenso pari ad una provvigione del 2% sul versamento delle somme complessive (concordate in euro 15.000.000,00 e, quindi, pari ad euro 300.000,00) ed allo 0,50% continuativo sulle somme che sarebbero rimaste depositate in conto; unitamente agli altri componenti del Comitato Esecutivo del Credito Sammarinese e del Consiglio d'amministrazione, al responsabile antiriciclaggio **Sandro Sapignoli** e al sindaco **Massimiliano Sensi**, in data 17/1/2011, deliberava la ratifica ed approvazione dell'accensione dei predetti conti corrente, dei relativi depositi in conto e della concessione di un affidamento pari alla somma bonificata sul conto n. 1015871-5 di Galiano Giorgio per un ammontare di euro 1.200.000,00 ed euro 20.000,00 (carta di credito), pur a fronte di un *World Check* del Barbieri Vincenzo assolutamente negativo, in quanto le informazioni antiriciclaggio evidenziavano trattarsi di persona arrestata per narcotraffico internazionale e collegata alla cosca di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi; sempre in data 17.01.2011 il C.d.A. unitamente ai Consiglieri **Graziella Zemiti**, **Pietro Daidone**, **Luigi Passeri**, **Renato Cornacchia**, al Sindaco **Massimiliano Sensi**, al Direttore generale VENDEMINI e al Vice Direttore generale **Edoardo Morri**, approvava l'affidamento di euro 1,2mln a nome BARBIERI con a garanzia pegno su certificato di deposito di pari importo costituito da Galiano Giorgio.  
Con la circostanza aggravante di cui all'art. 648-bis, secondo comma, codice penale, trattandosi di fatti commessi nell'esercizio di attività professionali.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203) essendo la condotta di riciclaggio finalizzata ad agevolare le illecite attività consortili dell'organizzazione transnazionale facente capo a Barbieri Vincenzo e Ventrici Francesco cl. 72, direttamente correlata alle famiglie di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi e Pesce di Rosarno nonché alle famiglie di 'ndrangheta della linea ionico-reggina (Marina di Gioiosa Ionica, San Luca, Sant'Ilario).

Con l'aggravante dell'aver dato il suo contributo, nella commissione del reato, un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

In San Calogero, Vibo Valentia, Bologna e San Marino dall'anno 2009 all'08 luglio 2011.

#### CERAVOLO GIUSEPPE

(22) delitto p. e p. agli artt. 648 bis, 648 ter cod. pen., 7 d.l. 13.05.1991, n. 152, 4 legge 13 marzo 2006, n. 146, perché, quale titolare del conto/corrente avente IBAN n. IT59T0513242580827570233682, acceso presso la *Banca Nuova SpA*<sup>1</sup>, filiale 827 di Filadelfia (VV), dopo aver acquisito, da Barbieri Vincenzo, la disponibilità della somma di Euro 200.000,00, provento dell'attività di narcotraffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina posta in essere dal predetto Barbieri (somma confluita/depositata sul conto corrente di cui sopra intestato

01

<sup>1</sup> ABI 5132 CAB 42580.



a Ceravolo Giuseppe), procedeva, attraverso la predisposizione di bonifici bancari per complessivi Euro 200.000,00 in favore della Quadrifoglio sas, al pagamento della caparra confirmatoria per l'acquisto dell'hotel "King Rose" ubicato in Granarolo dell'Emilia (hotel che, da accertamenti, risulterà di reale proprietà del Barbieri); in tal modo sostituendo la somma di Euro 200.000,00 provento dell'attività di narcotraffico internazionale di cocaina posta in essere dal Barbieri e/o comunque ponendo in essere operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della predetta somma di denaro.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203) essendo la condotta di riciclaggio finalizzata ad agevolare le illecite attività consortili dell'organizzazione transnazionale facente capo a Barbieri Vincenzo e Ventrici Francesco cl. 72, direttamente correlata alle famiglie di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi e Pesce di Rosarno nonché alle famiglie di 'ndrangheta della linea ionico-reggina (Marina di Gioiosa Ionica, San Luca, Sant'Ilario).

Con l'aggravante dell'aver dato il suo contributo, nella commissione del reato, un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

In Vibo Valentia, Filadelfia e Bologna nell'anno 2010

#### BARBIERI MARIA PIA

(23) delitto p. e p. agli artt. 648 bis, 648 ter cod. pen., 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, 4 legge 13 marzo 2006, n. 146, perché, quale titolare del conto/corrente acceso presso la *Credem SpA* avente IBAN n. IT31V0303242830010000002194, filiale 558 di Vibo Valentia., dopo aver acquisito, da Barbieri Vincenzo, la disponibilità della somma di Euro 51.000,00, provento dell'attività di narcotraffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina posta in essere dal predetto Barbieri (somma confluita/depositata sul conto corrente di cui sopra intestato a Barbieri Maria Pia), procedeva, attraverso la predisposizione di due bonifici bancari per complessivi Euro 51.000,00 in favore della Quadrifoglio sas, al pagamento della caparra confirmatoria per l'acquisto dell'hotel "King Rose" ubicato in Granarolo dell'Emilia (hotel che, da accertamenti, risulterà di reale proprietà del Barbieri); in tal modo sostituendo la somma di Euro 51.000,00 provento dell'attività di narcotraffico internazionale di cocaina posta in essere da Barbieri Vincenzo e/o comunque ponendo in essere operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della predetta somma di denaro.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203) essendo la condotta di riciclaggio finalizzata ad agevolare le illecite attività consortili dell'organizzazione transnazionale facente capo a Barbieri Vincenzo e Ventrici Francesco cl. 72, direttamente correlata alle famiglie di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi e Pesce di Rosarno nonché alle famiglie di 'ndrangheta della linea ionico-reggina (Marina di Gioiosa Ionica, San Luca, Sant'Ilario).

Con l'aggravante dell'aver dato il suo contributo, nella commissione del reato, un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

In Vibo Valentia e Bologna nell'anno 2010

Con la partecipazione della costituita parte civile Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cersosimo.

**CONCLUSIONI:**

**PM:**

AMOUZOU NESTOR: condanna alla pena di anni 12 di reclusione (capi 1 e 13);

CASTILLO RICO EDGAR ERNESTO: condanna alla pena di anni 20 di reclusione (capi 1, 11, 12 e 13);

CASTILLO RICO GIOVANNY: condanna alla pena di anni 19 di reclusione (capi 1,11,12 e 13);

OSORIO PEREZ GLORIA ADRIANA: condanna alla pena di anni 20 di reclusione (capi 1, 11, 12 e 13);

ROA VALLARINO MAURICIO: condanna alla pena di anni 15 di reclusione (capi 1 e 7);

SERAFINI MONICA: condanna alla pena di anni 10 di reclusione (capo 1);

SPADEI MARTINEZ SANDRO LEON: condanna alla pena di anni 18 di reclusione (capi 1 e 8); non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i capi 2, 3, 4 e 5;

SPADEI MARTINEZ RENATO MARCEL: condanna alla pena di 18 di reclusione (capi 1 e 8); non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i capi 2, 3, 4 e 5;

SIGNATI SEBASTIANO: separazione processuale della posizione;

MARTINEZ CARMONA SANTIAGO: condanna alla pena di anni 15 di reclusione (capi 1, 9 e 10);

BARBIERI GIUSEPPE: condanna alla pena di anni 4 di reclusione (capo 16);

CERAVOLO GIUSEPPE: condanna alla pena di anni 5 di reclusione (capo 22);

BARBIERI MARIA PIA: condanna alla pena di anni 5 di reclusione (capo 23);

AMATI LUCIO: condanna alla pena di anni 6 di reclusione (capo 21);

VENDEMINI VALTER: condanna alla pena di anni 4 di reclusione (capo 21);

SAPIGNOLI SANDRO: condanna alla pena di anni 6 di reclusione (capo 21);

GALIANO GIORGIO: condanna alla pena di anni 6 di reclusione (capo 21);

BRESSI LUCA RAFFAELLO: condanna alla pena di anni 3 di reclusione (capo 21)

LUBIANA SALVATORE FRANCESCO: condanna alla pena di anni 4 di reclusione (capo 21);

LUBIANA DOMENICO: condanna alla pena di anni 4 di reclusione (capo 21);

PASSERI LUIGI: assoluzione per non aver commesso il fatto (capo 21);

GABBA BARBARA: assoluzione per non aver commesso il fatto (capo 21);

MACRI' DOMENICO: assoluzione per non aver commesso il fatto (capo 21);

SENSI MASSIMILIANO: assoluzione per non aver commesso il fatto (capo 21);

MERCURI GIUSEPPE: non doversi procedere per intervenuta prescrizione (capo 15).

**DIFESA PARTE CIVILE:** condanna di tutti gli imputati. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

**DIFESE IMPUTATI:**

Avv. Casalnuovo per GABBA BARBARA: assoluzione per non aver commesso il fatto. Deposita memoria;

Avv. Casalnuovo per CASTILLO RICO EDGAR ERNESTO: assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, minimo della pena e benefici di legge;

Avv. Cantafora e Avv. Galeota per VENDEMINI VALTER: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in subordine assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.; in ulteriore subordine, qualificazione del reato nella forma tentata; in ulteriore subordine, minimo della pena e attenuanti generiche;

Avv. Fiorino e Avv. Paternostro per SPADEI MARTINEZ SANDRO LEON: improcedibilità dell'azione penale ai sensi degli artt. 68 e 129 c.p.p.; in subordine, nullità dell'avviso conclusione indagine e atti successivi; in ulteriore subordine, assoluzione per non aver commesso il fatto;

Avv. Leone per PASSERI LUIGI: assoluzione con formula ampia;

Avv. Leone per SERAFINI MONICA: assoluzione con formula ampia; in subordine, minimo della pena e benefici di legge;

Avv. Leone per AMOUZOU NESTOR: assoluzione con formula ampia; in subordine, minimo della pena e benefici di legge;

Avv. Leone per MARTINEZ CARMONA SANTIAGO: assoluzione con formula ampia; in subordine, minimo della pena e benefici di legge;

Avv. Leone per OSORIO PEREZ GLORIA ADRIANA: assoluzione con formula ampia; in subordine, minimo della pena e benefici di legge;

Avv. Leone per ROA VALLARINO MAURICIO: assoluzione con formula ampia; in subordine, minimo della pena e benefici di legge;

Avv. Leone per SPADEI MARTINEZ RENATO MARCEL: assoluzione con formula ampia; in subordine, minimo della pena e benefici di legge;

Avv. Leone per SIGNATI SEBASTIANO: nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa notifica e assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in subordine, minimo della pena e benefici di legge;

Avv. Cazzoli e Avv. De Nicolò per SENSI MASSIMILIANO: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;

Avv. Ingrosso per MACRI' DOMENICO: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato;

Avv. Lacaria per SAPIGNOLI SANDRO: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.; in subordine, esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 1-bis c.p. e dichiarazione di incompetenza territoriale; in ulteriore subordine, minimo della pena e benefici di legge. Deposita memoria.

Avv. Palamara per CASTILLO RICO GIOVANNY: assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità per il capo 13) e, per tutti i capi, applicazione della continuazione con sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia n. 403/2012 passata in giudicato ("Decollo - bis");

Avv. Ioppolo per LUBIANA SALVATORE FRANCESCO: assoluzione per non aver commesso il fatto;

Avv. Ceravolo per LUBIANA SALVATORE FRANCESCO: improcedibilità per difetto di giurisdizione; in subordine, assoluzione perché il fatto non sussiste;

Avv. Montesanti per AMATI LUCIO: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in subordine, assoluzione perché il fatto non costituisce reato previa qualificazione del fatto nel delitto di ricettazione;

Avv. Rotundo per BARBIERI GIUSEPPE: assoluzione perché il fatto non sussiste;

Avv. Rotundo per MERCURI GIUSEPPE: assoluzione perché il fatto non sussiste;

Avv. Rotundo per BARBIERI MARIA PIA: assoluzione;

Avv. Rotundo per GALIANO GIORGIO: assoluzione perché il fatto non sussiste;

Avv. Rotundo per AMATI LUCIO: sentenza di incompetenza territoriale previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991; in subordine assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in ulteriore subordine, assoluzione perché il fatto non costituisce reato previa qualificazione del fatto nel delitto di ricettazione. Deposita memoria.

Avv. Rotundo per CERAVOLO GIUSEPPE: assoluzione per non aver commesso il fatto;

Avv. Mussari e avv. Staiano per LUBIANA DOMENICO: assoluzione per non aver commesso il fatto;

Avv. Staiano per BRESSI LUCA RAFFAELLO: assoluzione.

## MOTIVAZIONE

### **Svolgimento del processo.**

Con decreto di giudizio immediato del 7 luglio 2012 (RGT 1065/12), il Gip distrettuale rinviava dinanzi a questo Tribunale MERCURI Annunziato, GALIANO Giorgio e MACRI' Domenico, in epigrafe generalizzati, perché fossero giudicati dei reati di cui all'imputazione.

Con decreto del 30 novembre 2012 (RGT 53/13) il Gip di Catanzaro rinviava al giudizio di questo Tribunale LUBIANA Salvatore Francesco, in epigrafe generalizzato, perché rispondesse dei reati di cui all'imputazione.

Con decreto del 22 marzo 2013 (RGT 624/13) il Gup distrettuale, costituita la parte civile Regione Calabria, rinviava al giudizio di questo Tribunale AMOUZOU Nestor, BARBIERI Maria Pia, CASTILLO RICO Edgar Ernesto, CASTILLO RICO Giovanny, CERAVOLO Giuseppe, MARTINEZ CARMONA Santiago, OSORIO PEREZ Gloria Adriana, ROA VALLARINO Mauricio, SCIPIONE Santo, SERAFINI Monica, SIGNATI Sebastiano, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel, SPADEI MARTINEZ Sandro Leon, ZAPATA CUADROS Rafael Ivan, MERCURI Giuseppe, BARBIERI Giuseppe, AMATI Lucio, BRESSI Luca Raffaello, CORNACCHIA Renato, GABBA Barbara, LUBIANA Domenico, PASSERI Luigi, SAPIGNOLI Sandro, SENSI Massimiliano e VENDEMINI Valter generalizzati in epigrafe, per rispondere dei reati descritti in rubrica. Questo l'iter processuale.

Questo l'iter processuale del procedimento **RGT n. 624/13:**

- **19.6.2013:** dichiarazione assenza BARBIERI Maria Pia, CERAVOLO Giuseppe, SERAFINI Monica, MERCURI Giuseppe, BARBIERI Giuseppe, AMATI Lucio, BRESSI Luca Raffaello, CORNACCHIA Renato, GABBA Barbara, PASSERI Luigi, SAPIGNOLI Sandro, SENSI Massimiliano. Rinvio per la trattazione di processi con

detenuti e di processi di prossima definizione in considerazione dell'imminente trasferimento del presidente del collegio.

- **18.7.13:** disposta la separazione processuale della posizione di SCIPIONE Santo, tratto in arresto il 7.5.2013 (in corso procedura di estradizione). Rigetto eccezioni preliminari sull'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bologna in relazione al capo 21). Apertura dibattimento, ammissione prove; nomina perito trascrittore, Pititto Antonio.
- **16.10.13:** rinvio per assenza di un membro del collegio;
- **8.11.13:** revocata ordinanza di contumacia di AMATI, GABBA, SENSI. Conferimento incarico perito trascrizione intercettazioni di cui all'elenco prodotto dal pm e dall'avv. Rotundo. Esame testi del pm Barbaro, Veronesi, Cherubini e Biordi. Acquisizione consulenza tecnica a firma di Barbaro, cd con allegata documentazione, faldone con documentazione indicizzata e documentazione indicizzata avv. Lacaria;
- **17.1.14:** disposta la separazione processuale della posizione di ZAPATA CUADROS Rafael Ivan, tratto in arresto e detenuto nei Paesi Bassi, e della posizione di CORNACCHIA Renato, deceduto. Rinvio per assenza del collaboratore di giustizia;
- **27.2.14:** esame collaboratore di giustizia Fuduli;
- **20.3.14:** rinvio per astensione avvocati;
- **10.4.14:** rinuncia delle difese al controesame del collaboratore Fuduli;
- **16.5.14:** esame teste assistito Zoffoli. Acquisita documentazione prodotta dalle difese;
- **10.7.14:** esame imputato AMATI, interrotto per sopravvenuto impedimento VENDEMINI;
- **11.7.14:** esame imputati AMATI, VENDEMINI. Pm chiede riunione del procedimento con quello RGT 1065/12;
- **15.10.14:** disposta la riunione con il procedimento RGT 1065/12;

- **19.11.14:** rinvio su disposizione del presidente del Tribunale per individuazione del nuovo collegio giudicante a seguito del trasferimento del presidente del collegio;
- **28.1.15:** astensione presidente collegio e giudice a latere;
- **11.2.15:** disposta la riunione con il procedimento RGT 1065/12;

Questo l'iter processuale del procedimento **RGT n. 53/13:**

- **13.2.13:** rigetto costituzione di parte civile Regione Calabria; apertura dibattimento, ammissione prove;
- **27.2.13:** disposta la riunione con il procedimento RGT 1065/12;

Questo l'iter processuale del procedimento **RGT n. 1065/2012:**

- **25.9.12:** rigetto eccezione (difesa Macri) di nullità del decreto di giudizio immediato perché richiesto oltre il termine di 180 giorni dall'esecuzione della misura cautelare. Accoglimento eccezione (difesa Macri) del mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 456 comma 3 c.p.p.
- **21.11.12:** apertura dibattimento e ammissione prove; Acquisizione documentazione bancaria ottenuta a seguito di rogatoria San Marino, copia sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro n. 1048/06 passata in giudicato, esito ricorso per Cassazione del 22.11.2017, sentenza della Corte di Cassazione emessa nei confronti di MACRI' il 24.4.2012, ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Catanzaro, nota mandato professionale del Credito Sammarinese del 1.6.2010. Depositato elenco riepilogativo delle conversazioni da trascrivere; nomina del perito trascrittore Baldo;
- **5.12.12:** rinvio per impedimento dell'imputato GALIANO, detenuto, impegnato in altro procedimento;
- **23.1.13:** rinvio per assenza di un componente del collegio giudicante;
- **27.2.13:** riunito il procedimento RGT 54/13 a carico di LUBIANA Salvatore Domenico. Mancata traduzione dell'imputato GALIANO, detenuto.
- **27.3.13:** conferimento incarico al perito trascrittore Baldo;
- **29.5.13:** rinvio per astensione avvocati;

- **19.6.13:** esame perito Baldo; esame testi Pm Veronesi e Cherubini;
- **10.7.13:** rinvio per astensione avvocati;
- **25.9.13:** rigettata richiesta del Pm di riunione del procedimento RGT 624/13. Rinvio per disposizione tabellare in ragione delle gravi carenze di organico;
- **5.3.14:** rinvio per assenza di un membro del collegio;
- **12.3.14:** rinvio per mancata consegna delle bobine al perito trascrittore e conseguente mancata trascrizione di tutte le conversazioni intercettate;
- **23.4.14:** esame perito Baldo; acquisizione schema relativo all'indicazione dei parlanti; esame teste pm De Lellis; acquisizione documentazione prodotta dal pm; spontanee dichiarazioni LUBIANA Salvatore Francesco; il Pm rinuncia ai testi di pg Carletti, Murolo, Calò, il Tribunale ne revoca l'ammissione;
- **11.6.14:** rinvio per assenza testi; comminata ammenda;
- **15.10.14:** rinvio per impedimento dell'imputato GALIANO, detenuto, impegnato in altro procedimento;
- **19.11.14:** rinvio per assenza testi; disposto accompagnamento coattivo;
- **28.1.15:** esame testi Santolini, Biordi e del teste assistito Zoffoli. Acquisite con il consenso delle parti le dichiarazioni rese da Zoffoli il 2.8.2011 e il 4.8.2011 dinanzi l'autorità giudiziaria di San Marino;
- **11.2.15:** riunito il procedimento RGT 624/13; rinvio per mancata individuazione di un collegio stabile;
- **17.6.15:** rinvio per astensione del presidente;
- **16.7.15:** rigettata richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. formulata per MERCURI e BARBIERI Giuseppe;
- **2.12.15:** rinvio per astensione avvocati;
- **24.2.16:** esame teste Notaro; acquisita documentazione;

- **20.4.16:** revoca perito Pititto; eccezione nullità decreto di latitanza (difesa Spadei Martinez Sandro Leon); esame teste Notaro.
- **4.5.16:** deposito parziale trascrizioni (Pititto); rigetto eccezione di nullità decreto di latitanza; esame teste De Lellis;
- **15.6.16:** nomina perito trascrittore Baldo e conferimento incarico; acquisite trascrizioni disposte nei procedimenti convenzionalmente denominati "Decollo" e "Decollo bis";
- **19.9.16:** esame Zoffoli (art. 210 c.p.p.); acquisita documentazione prodotta dalle difese;
- **2.11.16:** esame teste Santolini; acquisite con il consenso delle parti dichiarazioni rese dal teste il 25 e il 26 gennaio 2016 dinanzi all'autorità giudiziaria di San Marino; esame teste Cherubini; acquisite con il consenso delle parti dichiarazioni rese dal teste il 25 gennaio 2016 dinanzi all'autorità giudiziaria di San Marino e nota del 2.2.16 a sua firma;
- **11.1.17:** revocata ordinanza di contumacia di SAPIGNOLI; rinvio per assenza testi;
- **22.1.17:** rinvio per astensione avvocati;
- **26.4.17:** esame teste Volponi (il pm limita l'esame per la sola posizione di LUBIANA Salvatore Domenico, riserva richieste ex art. 507 c.p.p.); esame imputato VENDEMINI; chiesto differimento udienza pm;
- **31.5.17:** prosiegua esame imputato VENDEMINI; chiesto differimento udienza pm;
- **28.6.17:** esame perito Baldo, conferimento incarico per trascrizione intercettazioni avv. Rotundo;
- **18.10.17:** ulteriore conferimento incarico perito trascrittore Baldo; prosiegua esame imputato VENDEMINI;
- **20.12.17:** esame perito Baldo; rinvio per scopertura di organico magistrati;

- **18.4.18:** esame perito Baldo; rinvio per scopertura di organico magistrati;
- **29.6.18:** esame perito Baldo;
- **16.11.18:** esame perito Baldo; prosieguo esame imputati VENDEMINI e SAPIGNOLI;
- **1.2.19:** esame imputato AMATI;
- **8.2.19:** esame imputato SPADEI MARTINEZ SANDRO LEON;
- **26.3.19:** rinvio per legittimo impedimento avv. Rotundo;
- **21.5.19:** rinvio per mancata attivazione del disposto video collegamento con la casa circondariale ove è detenuto l'imputato GALIANO;
- **1.10.19:** esame imputato LUBIANA Salvatore Francesco; dichiarazioni spontanee GALIANO;
- **17.12.19:** rinvio per legittimo impedimento avv. Rotundo;
- **14.1.20:** rinvio su disposizione del Presidente del Tribunale per assenza di un componente del collegio;
- **19.5.20:** rinvio per emergenza epidemiologica Covid - 19;
- **17.7.20:** calendarizzazione processo e individuazione testi difesa;
- **25.9.20:** esame imputato LUBIANA Salvatore Francesco; acquisiti ai sensi dell'art. 513 c.p.p., su richiesta del pm, i verbali di interrogatorio di GABBA, non comparsa a rendere l'esame. Acquisito con il consenso delle parti verbale di interrogatorio LUBIANA Salvatore Francesco; esame testi difesa, D'Errico e Veronesi;
- **16.10.20:** esame teste difesa, Lubiana Flavio Giuliano;
- **30.10.20:** difesa Sensi deposita documentazione indicizzata che il Tribunale acquisisce; acquisite sit di Rossi, Pesaresi e Giardinieri con il consenso della sola difesa Amati; esame teste difesa, Iachini;
- **10.11.20:** esame testi difesa, Ferrari, Ielpo; acquisita documentazione indicizzata difesa Vendemini;

- **20.11.20:** esame imputato GALIANO; acquisita documentazione difesa AMATI;
- **4.12.20:** esame teste difesa, Daidone, Di Carlo; esame Barbieri Maria Pia e Barbieri Maria (si avvalgono della facoltà di non rispondere); acquisito con il consenso delle parti verbale di interrogatorio Daidone del 23.5.12;
- **22.12.20:** assenti giustificati i testi;
- **12.1.21:** depositata memoria difesa Sensi; esame teste difesa, Antonini; spontanee dichiarazioni GABBA; depositata sentenza autorità giudiziaria San Marino;
- **22.1.21:** acquisita produzione documentale del PM;
- **26.1.21:** acquisita relazione tecnica a firma di Bontempi (difesa Sapignoli). Esame teste difesa, Corso.
- **29.1.21:** acquisite sentenze depositate dal Pm; spontanee dichiarazioni VENDEMINI e AMATI; depositate memorie e allegati difese VENDEMINI e AMATI;
- **9.2.21:** spontanee dichiarazioni LUBIANA Salvatore Francesco;
- **23.2.21:** requisitoria pm e discussione parte civile;
- **2.3.21:** discussione difese;
- **16.3.21:** discussione difese;
- **13.4.21:** rinvio d'ufficio;
- **20.4.21:** richiesta del pm di separazione processuale della posizione di Signati Sebastiano<sup>1</sup>; pubblicazione della sentenza con la lettura del dispositivo.

\*\*\*

Il presente procedimento può essere astrattamente suddiviso in due distinti tronconi, uno avente ad oggetto il traffico di stupefacenti del tipo cocaina dai cartelli colombiani ad

---

<sup>1</sup> Il Tribunale riservava la decisione sulla richiesta unitamente al merito e perveniva a sentenza anche nei confronti del Signati, così implicitamente rigettando lo stralcio; ed invero, alla richiesta veniva allegata certificazione del Ministero dell'Interno attestante la cattura del Signati in Belgio il 26.11.2015 e il conseguenziale *stato di arresto* all'1.12.2015; nulla veniva allegato che certificasse l'attualità dello stato detentivo; a ciò aggiugasi che l'arresto del Signati è intervenuto a processo in corso e dopo che l'imputato aveva avuto piena contezza del suo svolgimento, ciò nondimeno questi, a partire dal novembre 2015, non ha mai fatto pervenire richieste o comunicazioni dalle quali poter ricavare la volontà di partecipare al processo; e dunque, non solo non può sostenersi che il Signati versi in stato di legittimo

organizzazioni calabresi facenti capo a Scali Natale (per il versante ionico - reggino) e a Barbieri Vincenzo, Ventrìci Francesco cl. '72 e Pugliese Francesco (per il versante tirrenico - vibonese) e, l'altro, relativo al riciclaggio di parte dei proventi del narcotraffico di Barbieri Vincenzo e Ventrìci Francesco.

Per comodità espositiva le vicende verranno trattate separatamente.

### **Narcotraffico.**

L'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti di cui al capo 1) è stata accertata da diverse pronunce passate in giudicato e, segnatamente, dalla sentenza n. 75/2005 emessa dal Tribunale di Catanzaro il 5.5.2005, dalla sentenza n. 492/2007 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia l'11.10.2007 e dalla sentenza n. 403/2012 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 15.5.2012.

Dalle richiamate pronunce emerge la presenza di un sodalizio criminoso caratterizzato da una struttura organizzativa stabile e solida, con tendenziale identità delle persone che fungevano da direttori sia per quanto riguarda le organizzazioni calabresi sia per quanto riguarda quelle colombiane, una precisa suddivisione di compiti e ruoli nonché la costante ricerca da parte dei sodali di tecniche di importazione dello stupefacente consistenti in buona sostanza nell'occultamento della droga all'interno di blocchi di marmo, materiale plastico o pellame che venivano trasportati in container su navi merci e destinati ad aziende aventi ad oggetto la medesima attività.

All'accertamento della fattispecie associativa si è pervenuti, nelle citate sentenze, principalmente grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e ausiliario di p.g. ex art. 97 d.p.r. 309/90 Fuduli Bruno (esaminato anche nel presente giudizio), alle numerosissime intercettazioni telefoniche, quali prove dirette, nonché attraverso l'accertamento dei reati - fine,

---

impedimento (quale in astratto potrebbe essere lo stato detentivo in altra nazione), quanto, ammesso e non concesso che questa sia la situazione in cui egli si trovi, da nessun elemento può ricavarsi una sua volontà partecipativa.

ritenuti alla stregua di altrettante esemplificazioni del modus operandi del sodalizio.

L'oggettiva sussistenza dei singoli delitti di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 contestati anche agli imputati del presente giudizio è stata parimenti accertata oltre che dalle pronunce sopra indicate, dalla sentenza n. 164/13 emessa il 27 maggio 2013 dal Tribunale di Catanzaro e dalla sentenza n. 1003/14 emessa il 18 luglio 2014 dal Tribunale di Vibo Valentia, aventi autorità di cosa giudicata.

La partecipazione degli odierni imputati alla articolata associazione di narcotraffico (sulla cui esistenza, alla luce di quanto detto, apparirebbe ridondante soffermarsi ulteriormente) e il concorso dei medesimi nella commissione dei reati fine non ha trovato conforto negli elementi di prova offerti al Tribunale per le ragioni che seguono.

Le fonti di prova introdotte dalla pubblica accusa si sostanziano: nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fuduli Bruno, in quelle del Luogotenente Notaro Agostino e del Capitano De Lellis Francesco, negli esiti della consulenza tossicologica illustrati in dibattimento dal consulente del p.m. Barbaro Aldo, nelle intercettazioni telefoniche e nella produzione documentale delle sentenze sopra indicate.

**Capi 2), 3), 4), 5), 8)**

Le ipotesi accusatorie di cui ai capi indicati sono contestate a SPADEI MARTINEZ Sandro Leon alias Daniel e SPADEI MARTINEZ Renato Spadei alias Felipe.

Dall'esame del copioso materiale intercettivo e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia emerge con certezza il coinvolgimento di *Daniel* e *Felipe* negli episodi di importazione e trasporto dello stupefacente e, tuttavia, le risultanze probatorie non appaiono altrettanto tranquillizzanti per affermare che i soggetti così appellati siano identificabili nei fratelli SPADEI.

Il teste Notaro ha riferito che i militari, sulla scorta delle indicazioni di Fuduli, hanno formato un fascicolo fotografico con

le effigi di persone di nazionalità colombiana e le hanno mostrate al collaboratore che ha riconosciuto le persone indicate come Felipe e Daniel in SPADEI MARTINEZ Sandro Leon e SPADEI MARTINEZ Renato Marcel.

Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria non è regolato legislativamente e costituisce una prova atipica utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità accordata alla dichiarazione di chi si dica certo dell'individuazione.

Il verbale di riconoscimento e il fascicolo fotografico non sono stati oggetto di produzione da parte della pubblica accusa né quest'ultimo è stato mostrato al Fuduli nel corso dell'esame che, pertanto, non ha potuto operare alcuna dichiarazione confermativa.

Ebbene, il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari e non reiterato nel corso del dibattimento non può essere utilizzato a fini probatori salvo che - ma non è questo il caso - risulti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionarne l'esito dell'atto ricognitivo (si legga da ultima la pronuncia Cass. sez. 2 - n. 11964/2021 e precedenti conformi). A ciò si aggiunga che il teste Notaro ha riferito di non ricordare se, prima di porgli in visione il fascicolo fotografico, il Fuduli ha descritto i tratti somatici dei soggetti da identificare sicché, sconosciuta anche la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico in fase di indagini, sarebbe stata preclusa al Tribunale anche una valutazione circa l'influenza sulla sua efficacia dimostrativa.

Nella medesima prospettiva milita un ulteriore dato rappresentato dal contenuto dell'interrogatorio reso da SPADEI MARTINEZ Renato Marcel il 21 giugno 2012 - prodotto dalla difesa di SPADEI MARTINEZ Sandro Leon e utilizzabile solo nei confronti di questi - nel corso del quale a fronte delle domande postegli, risponde: *"mio fratello Sandro non ha mai usato l'alias Daniel; non ha mai*

*conosciuto Bruno Fuduli e non ha mai parlato al telefono con lui" ed ancora "Fuduli non può aver mai conosciuto mio fratello Sandro Leon; penso che lui si sia confuso con un'altra persona, che si chiama Daniel, molto somigliante a mio fratello".*

In assenza di ulteriori elementi di prova, non può affermarsi che gli imputati abbiano commesso il fatto.

**Capo 7) .**

Secondo l'imputazione formulata nei confronti di ROA VALLARINO Mauricio al capo 7) dell'editto accusatorio, quest'ultimo avrebbe partecipato alla transazione organizzata dalla componente associativa vibonese con il fornitore colombiano CASTILLO RICO Edgar Ernesto e finalizzata a realizzare un'importazione di cocaina nel territorio australiano in favore di persone di origine italiana ivi residenti tra le quali spiccava come referente principale Ciconte Nicola. La sussistenza del reato, nelle sue note oggettive, è affermata dalla sentenza n. 492/2007, passata in giudicato e acquisita in funzione probatoria, con la quale per lo stesso fatto è stato condannato il coimputato GAYO CHENA Javier. La partecipazione del ROA VALLARINO alla vicenda criminosa è introdotta dalla chiamata in correità di GAYO CHENA che, nel verbale di interrogatorio acquisito nel procedimento a suo carico, riferiva che nell'ottobre del 2002 aveva fatto un viaggio a Roma su proposta di ROA VALLARINO il quale aveva bisogno di una persona che lo aiutasse a ritirare una somma di denaro pari a circa un milione di euro proveniente dal narcotraffico. A seguito delle dichiarazioni etero-accusatorie del GAYO CHENA, riferisce il teste Notaro, la polizia giudiziaria acquisiva per il tramite dell'autorità spagnola una fotografia di ROA VALLARINO che veniva poi mostrata al FUDULI il quale lo riconosceva quale persona che era in compagnia del GAYO CHENA all'incontro del 7 e dell'11 ottobre del 2002. I militari accertavano poi che in quei giorni ROA VALLARINO era stato ospite dell'hotel Hilton Roma Airport insieme a GAYO CHENA. I nomi di entrambi, infine, figuravano nella lista dei passeggeri del volo Roma - Madrid.

01

Gli elementi di prova sopra sintetizzati non sono sufficienti ad affermare la penale responsabilità dell'imputato. Le dichiarazioni del coimputato - compendiate nella sentenza emessa a suo carico e riferite dall'operante - non sono utilizzabili in quanto né si è proceduto all'esame del chiamante in correità nel contraddittorio delle parti, né è stato acquisito con il consenso delle stesse il verbale di interrogatorio. Analogo limite di utilizzabilità incontrano le dichiarazioni rese sul punto del teste Notaro, in considerazione del divieto posto dall'art. 195 comma 4 c.p.p..

Quanto al riconoscimento fotografico eseguito da Fuduli, trattandosi di un quadro probatorio speculare a quello poc'anzi esaminato, si richiamano integralmente le considerazioni svolte al paragrafo precedente: il collaboratore non ha ripetuto il riconoscimento in dibattimento, non sono stati offerti alla cognizione del Tribunale il verbale delle operazioni e il fascicolo fotografico né si conoscono le modalità con le quali è avvenuta l'identificazione.

Gli ulteriori indizi introdotti dal teste Notaro - registrazione del ROA VALLARINO insieme al GAYO CHENA presso l'hotel Hilton Roma Airport e la presenza dei nomi dei due stranieri nelle liste dei passeggeri del volo Roma/Madrid - non sono caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari a fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato. A ciò si aggiunga che tali elementi, solo menzionati dal teste di polizia giudiziaria, non trovano in atti alcun riscontro documentale che consenta al Tribunale di operarne una valutazione nel merito.

#### **Capi 9) e 10)**

La vicenda oggetto di contestazione, ricostruita sulla scorta delle deposizioni dei testi di pg e del collaboratore Fuduli, riguarda una tentata importazione di cocaina cui ha preso parte direttamente quest'ultimo: Scali Natale aveva commissionato a Fuduli Bruno il ritiro di una somma di denaro, consegnatagli a Roma dai referenti dell'organizzazione di Scali Natale e recapitata a referenti dell'organizzazione dei Narcos colombiani (Ausin Saez Jose Luis e Ramos Aristin Marcelino, condannati per lo

stesso fatto con sentenza n. 403/2012 del Tribunale di Vibo Valentia). La partecipazione all'affare del MARTINEZ CARMONA Santiago, emergerebbe, secondo la ricostruzione operata dal teste di polizia giudiziaria Notaro, da una conversazione telefonica intercorsa tra Fuduli e Castillo Rico Edgar Ernesto (anch'egli già ritenuto responsabile dell'episodio delittuoso con la pronuncia sopra indicata) nel corso della quale il colombiano metteva al corrente il Fuduli che vi erano dei contrattempi nel ritiro del denaro in quanto Santiago aveva avuto un lutto. Dagli atti pervenuti tramite rogatoria internazionale attiva con le autorità francesi "si rilevava come si era pervenuta alla completa identificazione di Santiago quello da nominato da Fuduli Bruno e Castiglio Rigo Edgar Ernest, in Martinez Carmona Santiago... Dagli atti dell'autorità francese risulta, ricollegandomi alla vicenda di un lutto che riferiva... agli atti dell'indagine della polizia francese emerge che effettivamente Martinez Carmona Santiago aveva avuto un lutto in quel periodo, la morte di sua nonna, della nonna." (deposizione di Notaro del 20.4.2016, pag. 42).

Gli elementi indicati dal teste non consentono di pervenire a un giudizio di condanna dell'imputato. Il Tribunale non ritiene sufficiente a integrare gli estremi del concorso nel reato il solo e semplice fatto - peraltro sguarnito di una prova certa - di essersi reso inizialmente disponibile a recuperare per conto di CASTILLO RICO Edgar Ernesto il denaro proveniente dall'organizzazione di Scali, denaro poi materialmente ritirato da altri soggetti. Manca, nel caso di specie, ogni contributo o apporto causale alla consumazione del reato e non è neppure configurabile una responsabilità a titolo di concorso morale concretatosi nel rafforzamento del proposito criminoso manifestato, in quanto la promessa collaborazione non è stata effettivamente prestata. Quanto all'identificazione raccontata dall'operante, inoltre, in assenza di qualsivoglia documentazione che consenta al Tribunale di sottoporre ad una valutazione gli elementi presi in considerazione dagli inquirenti, non può affermarsi con certezza che il Santiago citato nella conversazione

intercettata sia effettivamente l'imputato, che, pertanto, va assolto con la formula corrispondente.

**Capo 11).**

La contestazione in oggetto riguarda una spedizione dalla Colombia di 255 kg di cocaina occultati nel container MLCU202326-7 che ufficialmente trasportava controsoffittature in materiale plastico. Il carico era stato oggetto di sequestro da parte delle autorità nel porto di Amburgo che non avevano avvisato le autorità italiane dell'accaduto. Ignorando tale ultima circostanza, ha raccontato il Fuduli, il container era stato sdoganato al porto di Gioia Tauro dal Ventrisci e portato a Bologna, dove, come di consueto, avrebbe dovuto essere aperto in presenza degli emissari colombiani che assistevano per accertare l'effettiva esistenza dello stupefacente. In quell'occasione, tuttavia, il container era stato aperto prima dell'arrivo dei colombiani i quali, venuti poi a conoscenza del fatto che il carico era vuoto, avevano sequestrato Fuduli e Martigli, ritenuti responsabili della sottrazione.

Fuduli, tuttavia, ha chiaramente escluso il coinvolgimento degli imputati CASTILLO RICO Edgar Ernesto (alias Ramiro) e CASTILLO RICO Giovanni nella spedizione di questo carico: *'P.M. - Senta, Ramiro e Giovanni erano, se lo erano ce lo dica lei, coinvolti anche in questa specifica fornitura di cocaina? Come erano, in che rapporti erano con questi soggetti che poi l'hanno sequestrata? Io questo debbo capire. TESTE ASSISTITO FUDULI - No, poi loro sono entrati a comunicare con loro perché Ramiro è rimasto, quella sera che mi hanno prelevato, Ramiro lo hanno tenuto fuori, di farsi gli affari suoi, però Ramiro assieme a Rasgao e a suo fratello sono riusciti a contattare i miei sequestratori e trovare degli accordi di stare tranquilli che venivano pagati. Però giustamente gli hanno detto: "Guarda che la cocaina non l'ha presa, non l'ha toccata, quindi ci sarà stato qualcun altro che l'avrà rubata ma non lui". E hanno trattato per più volte con i sequestratori finché mi hanno portato dalla montagna in città, per problemi.'* Gli imputati, pertanto, vanno assolti per non aver

commesso il fatto. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine alla posizione di OSORIO PEREZ: nessun elemento di prova è stato acquisito per ritenere che la stessa abbia partecipato alla spedizione della droga.

### **Capo 12)**

Si contesta ai fratelli CASTILLO RICO, a OSORIO PEREZ, moglie di Edgar Ernesto, e a SIGNATI Sebastiano di aver organizzato la spedizione via mare di un carico di 242 kg cocaina, occultata all'interno di blocchi di marmo, proveniente dalla Colombia e diretta al porto di Gioia Tauro ove la sostanza veniva sequestrata in data 28 gennaio 2004.

Il collaboratore Fuduli, ha dichiarato che i soggetti coinvolti nella spedizione del carico erano "Rasgao, Ramiro, Giovanni, Doblevu', il negro, il calvo, Papi che era Scipione".

La chiamata in correità formulata dal Fuduli non è supportata da altri elementi di valenza probatoria convergente e concludente. Il teste Notaro si è limitato a indicare quale elemento a carico degli imputati alcune intercettazioni, variamente citate, dalle quali si potrebbe individuare un riscontro alle dichiarazioni accusatorie di Fuduli. In particolare, RIT 450/03 prog. 76 del 12 novembre 2003, intercorsa tra CASTILLO RICO Edgar Ernesto e Fuduli Bruno, nel corso della quale i colombiani decidono di riprendere le spedizioni occultando la sostanza nei blocchi di marmo; RIT 497/03 prog. 3290 del 20 dicembre 2003 in cui "Barbieri Vincenzo, Pugliese Francesco e Castillo Rico Edgar Ernesto, fanno riferimento al compromesso che c'è, vogliono intendere, la trattativa dei 242 kg, dice "il compromesso, io so il compromesso" dice "noi abbiamo un compromesso" volendo intendere l'affare." (deposizione Notaro ud. 24.2.16). Le intercettazioni citate sono risultate non trascritte, né vi sono in atti i relativi supporti (con la conseguenza che il Collegio non può tenerne conto) e, ad ogni modo, il contenuto generico delle conversazioni riferite dal teste non appaiono sufficienti a fornire adeguato riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia anche tenuto conto del fatto che i due fratelli risultano condannati per vicende

analoghe sicché non vi è certezza che i parlanti facciano riferimento all'episodio contestato e non ad altri. Quanto alla posizione di SIGNATI, va aggiunto che è proprio Fuduli ad escludere, su domanda del Pm, la sua partecipazione nell'affare (pag. 89 trascrizione ud. del 27.2.14)

### **Capo 13)**

Si contesta all'imputato AMOUZOU di aver ricoperto il ruolo di intermediario tra i trafficanti colombiani (Rasgao e CASTILLO RICO Edgar Ernesto) e le organizzazioni criminali calabresi. Secondo le dichiarazioni del collaboratore Fuduli il progetto era quello di creare delle società con sede in Togo (Africa), paese soggetto a minori controlli da parte delle autorità doganali rispetto alla Colombia - che giustificassero il trasporto via mare di merce nella quale occultare, con lo stesso sistema già collaudato, lo stupefacente proveniente dalla Colombia e destinato al mercato europeo. L'identificazione di AMOUZOU è stata operata dagli investigatori grazie alle attività rogatorie intercorse con le autorità francesi, di cui tuttavia il Tribunale non conosce gli esiti. In assenza di ulteriori elementi di prova (Fuduli ha riferito di non conoscere nessuno col nome di AMOUZOU Nestor), l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto.

Quanto alla posizione di CASTILLO RICO Edgar Ernesto, osserva il Collegio che la chiamata in correità di Fuduli è priva di riscontri. Il teste operante ha fatto un generico riferimento, nel corso della deposizione, ad alcune conversazioni tra l'imputato e Fuduli, senza indicare i RIT né i progressivi. Non avendo il Tribunale rinvenuto in atti intercettazioni di interesse, s'impone l'assoluzione dell'imputato.

Non vi è, infine, alcun elemento, nemmeno indiziario, che consenta di ritenere che SIGNATI abbia partecipato al programma delittuoso.

### **Capo 14)**

Il presente capo, avente ad oggetto un altro episodio di traffico internazionale di cocaina, riguarda, in particolare, un carico di 2.591 kg trasportato dalla Colombia e sequestrato a bordo del

motopeschereccio "Alexandra" dalle autorità spagnole la notte del 3.6.2003.

Il teste di pg Notaro ha riferito che dalla stretta collaborazione investigativa svolta dal ROS con le autorità spagnole emergeva un intenso legame criminale tra l'organizzazione facente capo a Scali Natale e l'organizzazione dei narcotrafficcanti colombiani rappresentati da Marin Villalobos Luise Alfonso. Questo emergeva in particolare da un incontro avvenuto a Madrid nel mese di gennaio del 2003 tra Scipione Santo, uomo di fiducia dello Scali Natale in Colombia, e il citato Marin Villalobos Luis Alfonso, alias Filippo. A partire dal gennaio 2003 sino al marzo dello stesso anno l'attività di intercettazione documenta una serie di conversazioni intercorse tra Marin Villalobos, Gonzalez Pollo Angel, Scali Natale, Scipione Santo e Fuduli Bruno. Dall'esame della documentazione fatta pervenire dalle autorità spagnole nell'ambito della rogatoria attiva con quel paese, prosegue l'operante, emergono nel dettaglio le attività di indagine svolte dalla polizia spagnola, che lette unitamente all'attività investigativa svolta dal ROS consentono di affermare che il carico di sostanze stupefacenti sequestrato dalle autorità spagnole, occultato a bordo del peschereccio "Alexandra" era diretto in Italia e, precisamente, all'organizzazione dello Scali Natale (condannato per questo reato con sentenza n. 164/2013 Gup Catanzaro).

Rispetto agli elementi di prova che hanno consentito all'autorità giudiziaria di pervenire a un giudizio di condanna nei confronti dello Scali, non vi sono a carico di Signati Sebastiano, imputato del medesimo reato nel presente processo e già condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, elementi ulteriori per formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. Il teste Notaro, infatti, si è limitato a riferire che Signati partecipava alle riunioni con Fuduli e Scali e che, a seguito dell'arresto di quest'ultimo, avvenuto il 30.10.2003 (ben quattro mesi dopo il sequestro dello stupefacente oggetto della contestazione), il Signati prendeva il suo posto nell'organizzazione.

Seppure il collaboratore Fuduli indica quali soggetti coinvolti nell'affare Signati, Manglaviti, e il cognato di Scali, non vi sono riscontri in grado di convalidare tali dichiarazioni se non il riconoscimento fotografico dei soggetti citati, non ripetuto in dibattimento: sul punto si richiamano pertanto le considerazioni sopra svolte al paragrafo relativo ai capi 2), 3), 4), 5), 8).

#### **Capo 1)**

In assenza prove che confermino la prospettazione accusatoria in ordine alla partecipazione degli imputati AMOUZOU, OSORIO, ROA VALLARINO, SERAFINI e fratelli SPADEI nella commissione dei reati - fine dell'associazione, per le motivazioni sopra indicate, e in mancanza di ulteriori elementi rispetto a quelli posti a fondamento delle citate sentenze che hanno accertato la sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, questi ultimi non possono ritenersi responsabili nemmeno del reato associativo.

#### **Intestazioni fittizie e riciclaggio.**

#### **Capi 15) e 16)**

Si contesta a BARBIERI Giuseppe e MERCURI Giuseppe di essere stati intestatari fittizi di alcune società di cui sarebbe stato reale titolare Ventrisci Francesco (Barbieri e Mercuri Annunziato di V.M. TRANS; Mercuri Annunziato e Mercuri Giuseppe di M5 e UNION FRIGO). L'attribuzione fittizia, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe avvenuta per consentire a Ventrisci di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione e di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di reimpiego di proventi di attività illecita.

La vicenda è già stata esaminata dall'autorità giudiziaria nelle sentenze, entrambe irrevocabili, n. 1003/14 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia e n. 1870/15 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, imputati rispettivamente Ventrisci e Mercuri Annunziato, con le quali è stata esclusa la sussistenza del fatto.

Quanto alla M5 s.r.l. e alla UNION FRIGO TRANSPORT LOGISTIC s.r.l., il quadro probatorio è del tutto lacunoso: il teste De Lellis, Capitano del ROS, pressoché nulla ha riferito sulle due

società. Non vi è pertanto alcun elemento in grado di supportare l'ipotesi accusatoria.

Riguardo, invece, alla V.M. TRANS s.r.l., secondo la contestazione, BARBIERI Giuseppe sarebbe stato intestatario fittizio della V.M. TRANS s.r.l. e Ventrisci Francesco il gestore di fatto, già titolare della società La Ventrans s.r.l., all'epoca sottoposta ad amministrazione giudiziaria nell'ambito del processo "Decollo".

Gli elementi indiziari evidenziati dai testi dell'accusa (coincidenza temporale tra la cessazione di La Ventrans di proprietà formale di Alba Mercuri, moglie di Ventrisci Francesco, e la costituzione di V.M. Trans; la relazione di parentela tra i soci e l'amministratore unico della VM Trans con Ventrisci Francesco; stessa clientela Lidl; stesso commercialista; riassunzione di Mercuri Giuseppe, già dipendente di La Ventrans; riacquisto di due automezzi dismessi dall'amministrazione giudiziaria di La Ventrans; la capacità reddituale di Mercuri Annunziato e Barbieri Giuseppe tali da non consentire la prosecuzione dell'attività svolta in precedenza da La Ventrans) sono stati in larga parte confutati da altri elementi indicati dalla difesa ed emersi nel corso dell'istruttoria (l'attività di La Ventrans è cessata nel 2006 mentre la costituzione della V.M. Trans è antecedente (del 2004); la V.M. Trans aveva un fatturato tale da consentire l'acquisto di automezzi; l'assenza di accertamenti circa l'acquisto di mezzi tramite contratti di leasing) e non appaiono sufficienti per affermare, oltre alla verosimile continuità di interessi tra le due società, la sussistenza della fattispecie in contestazione al di là di ogni ragionevole dubbio. Non è stato ad esempio accertato che per l'acquisto e la gestione della V.M. TRANS Barbieri si sia servito di risorse economiche provenienti dal Ventrisci; che Barbieri non fosse, anche di fatto, l'amministratore della società o che, infine, le decisioni gestionali fossero prese su indicazione del Ventrisci, peraltro detenuto dal gennaio 2004 al dicembre 2007.

Conseguentemente non può ritenersi fondata neppure la contestazione di cui al successivo capo 16) per il delitto di reimpiego, strettamente correlata a quella di cui al capo 15), in quanto non vi sono elementi per ritenere che il Barbieri abbia impiegato, nell'esercizio dell'attività societaria VM Trans i denari proventi del narcotraffico di Ventrici.

#### **Capi 22) e 23)**

La contestazione mossa all'imputato Ceravolo Giuseppe (capo 22) è di aver ricevuto sul conto corrente acceso presso la Banca Nuova s.p.a. da Barbieri Vincenzo, pluripregiudicato per delitti di traffico internazionale di stupefacenti, la somma di 200.000,00 euro, provento di narcotraffico, e di averla poi trasferita con bonifici bancari alla Quadrifoglio s.a.s., precedente proprietaria dell'hotel King Rose, a titolo di pagamento della caparra confirmatoria per l'acquisto dell'albergo da parte di Barbieri Vincenzo, in tal modo ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

L'imputazione di cui al successivo capo 23) concerne altra ipotesi di riciclaggio dei narco-proventi di Barbieri Vincenzo asseritamente posta in essere dalla figlia Maria Pia, alla quale si contesta di aver trasferito dal proprio conto corrente la somma di euro 51.000,00, provento dell'attività delittuosa del padre, alla Quadrifoglio s.a.s. sempre per il pagamento della caparra confirmatoria per l'acquisto dell'hotel King Rose da parte di Barbieri Vincenzo.

Entrambe le ipotesi accusatorie originano da comunicazioni della Banca d'Italia che, ritenute sospette le operazioni perché collegate al nominativo di Barbieri Vincenzo *"esponente della 'ndrangheta, ucciso in un agguato nel mese di marzo 2011, indagato per traffico di droga ed armi"* (cfr. comunicazione Banca d'Italia del 19.7.2011), fa una segnalazione.

Osserva il Collegio che, riguardo alla posizione di Ceravolo, gli elementi accusatori offerti al Tribunale (pag. 76 e ss. deposizione De Lellis ud. del 4.6.16) - per il vero poco intelligibili - non sono sufficienti ad affermare che il denaro

trasferito dall'imputato alla Quadrifoglio s.a.s. provenisse da Barbieri Vincenzo. Del resto, è proprio il teste De Lellis ad affermare, nel corso della deposizione, di non aver accertato da dove provenisse la provvista presente sul conto del Ceravolo e poi trasferita alla società Quadrifoglio. La difesa, viceversa, ha depositato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2009 e 2010 e altra documentazione dalla quale si evince una capacità reddituale dell'imputato tale da giustificare l'operazione sopra illustrata. Non vi sono, poi, conversazioni intercettate tra Ceravolo e Barbieri ma solo degli sms tra Ceravolo e Galiano, genero del Barbieri, del tutto inconferenti e privi di aderenza rispetto alla contestazione in oggetto.

Anche la prospettazione accusatoria elevata a carico di BARBIERI Maria Pia non ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria dibattimentale. La somma di 51.000,00 euro è stata versata alla Quadrifoglio s.a.s. con due distinte operazioni: un bonifico dell'importo di 40.000,00 euro e uno di 11.000,00 euro.

Quanto al primo, è stato dimostrato documentalmente - e già la Banca d'Italia ne dà atto nella segnalazione di operazione sospetta - che la provvista sottostante è stata ricevuta da Galiano Renato, zio di Galiano Giorgio, marito della Barbieri. Tanto basta ad escludere la materialità del reato essendo stata raggiunta la prova contraria rispetto alla tesi dell'accusa che le somme versate per l'acquisto dell'hotel King Rose provenissero dal Barbieri Vincenzo. Degli ulteriori 11.000,00 euro, invece, non può dirsi certa la provenienza. Sul punto, sia l'imputata che Galiano hanno dichiarato che l'operazione di bonifico è stata eseguita su istanza di quest'ultimo - non imputato per questo capo - dietro richiesta del Barbieri e che il denaro contante versato sul conto della moglie, e necessario per realizzare l'operazione, corrispondeva al guadagno incassato dall'attività lavorativa della coppia (negoziato di mobili). La versione fornita da Galiano e dall'imputata, in assenza di elementi idonei a porla in dubbio, appare pertanto, oltre che plausibile, verosimile. Si impone, dunque, l'assoluzione dell'imputata.

## Capo 21)

La vicenda di cui al presente capo, può essere, alla luce dell'emergenze istruttorie, tratteggiata come segue.

AMATI Lucio dall'estate del 2010 riveste, subentrando al predecessore Natalino Mularoni, la carica di Presidente del Credito Sammarinese, con sede in San Marino. La banca versa in condizioni di difficoltà in quanto, a seguito delle disposizioni legislative italiane in materia di regolarizzazione e rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari (c.d. "scudo fiscale"), la clientela italiana ritira il denaro depositato nelle casse del Credito per riportarlo in Italia.

All'incirca nello stesso periodo (maggio 2010), la Banca Centrale, a seguito di ispezione, intima all'istituto di credito la ricapitalizzazione o, in alternativa, la vendita della banca.

Al rientro da una trasferta di lavoro a Roma con il suo collaboratore Simari, AMATI si ferma per la notte in un hotel a Chianciano gestito da un amico e viene invitato a cenare con lui e altri due ospiti della struttura, MACRI' Domenico e GABBA Barbara, entrambi amici del gestore. Il primo, esponente dell'istituzione massonica Grande Oriente d'Italia, con un passato di venditore in attività commerciali; la seconda, compagna di MACRI', ingegnere dal carattere dinamico, vivace ed estroverso. AMATI, nel corso della serata, immagina di poter affidare ai due - per le facoltose conoscenze vantate dal MACRI' e per i brillanti tratti caratteriali evidenziati della GABBA - la sponsorizzazione del Credito Sammarinese in Italia per la successiva ricapitalizzazione dell'istituto. Decide, pertanto, di avanzare una proposta di collaborazione che si concretizza in un accordo siglato il 1° giugno 2010 con il quale, a fronte della corresponsione di un compenso di € 2.000,00 al mese ciascuno (per la durata di un anno), MACRI' e GABBA si impegnano a fornire assistenza commerciale, a sviluppare una nuova immagine aziendale, nuovi prodotti e ad intraprendere iniziative promozionali e pubblicitarie per conto dell'istituto di credito. L'attività

svolta dai collaboratori, non esperti del settore, viene coadiuvata da VENDEMINI Valter, direttore generale con notevole esperienza nel circuito bancario, dotato di professionalità e competenza, che offre un contributo di natura tecnica e persuade il potenziale cliente a investire denaro presso il Credito Sammarinese: MACRI' e GABBA organizzano incontri con gli interessati - di cui la GABBA redige un report settimanale che inoltra alla direzione della Banca - per sensibilizzarli sull'opportunità di aprire un conto, segnalando i soggetti interessati al VENDEMINI.

Il 20 luglio 2010, MACRI', dopo diversi incontri professionali fallimentari, organizza un pranzo a Nicotera, presso l'abitazione di LUBIANA Domenico, commercialista calabrese di vecchia conoscenza (il padre del Lubiana è stato cresciuto dalla mamma del MACRI'), ritenuto dal MACRI', in virtù dell'attività professionale svolta, un'utile risorsa nella ricerca di investitori proprio in considerazione del portafoglio clienti vantato. Concluso il pranzo, cui partecipano anche GABBA, MACRI' e Fuduli Stella Marina, moglie di LUBIANA D., VENDEMINI e LUBIANA si spostano nello studio e VENDEMINI, dopo avergli illustrato il rapporto di collaborazione con MACRI' e GABBA e le ragioni ad esso sottese, chiede a LUBIANA D. se tra i suoi clienti vi sono persone che possono investire nell'istituto di credito. LUBIANA D. suggerisce un imprenditore che lavora a Bologna bisognoso, tuttavia, non di investire denaro ma di ottenere un finanziamento e VENDEMINI sembra essere a grandi linee interessato. A questo primo incontro ne segue un altro il tardo pomeriggio del 3 dicembre 2010 presso lo studio di LUBIANA D. cui partecipano VENDEMINI, MACRI', LUBIANA D. e LUBIANA Salvatore Francesco, quest'ultimo, fratello di Domenico, presente perché avvocato con studio legale nello stesso immobile. L'incontro ha breve durata, circa un quarto d'ora, e in quell'occasione LUBIANA D. comunica a VENDEMINI, che sollecita l'incontro, che l'imprenditore interessato al finanziamento è proprietario dell'hotel King Rose con sede in Granarolo dell'Emilia.

LUBIANA D. organizza, pertanto, l'incontro che si tiene il 9 dicembre 2010 presso l'Hotel King Rose. All'incontro partecipano, oltre a VENDEMINI e l'imprenditore di origini calabresi Barbieri Vincenzo (sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Bologna), anche LUBIANA D. accompagnato dal fratello Salvatore Francesco e dal nipote Flavio Giuseppe. In quell'occasione VENDEMINI illustra le necessità del Credito Sammarinese prospettando anche la possibilità di rilevare la banca con un investimento di 15.000.000,00; Barbieri rappresenta la possibilità di versare circa 1.500.000,00 di euro e conferma la necessità di ricevere un finanziamento per la ristrutturazione dell'albergo; LUBIANA S.F. si allontana di tanto in tanto per parlare con il figlio, studente universitario fuori sede, che lo attende nella hall dell'albergo. A titolo di provvigione per il procacciamento del cliente, LUBIANA D. chiede una percentuale del 2% del finanziamento erogato al Barbieri. A seguito di questo appuntamento, le trattative relative all'operazione da concludere intercorrono esclusivamente tra il VENDEMINI e il Barbieri e il VENDEMINI e il BRESSI Luca Raffaello, persona di fiducia del Barbieri, in forza presso la struttura alberghiera.

Il 14 dicembre 2010, VENDEMINI incontra Barbieri all'hotel King Rose e quest'ultimo gli comunica che la somma depositata sarà di 1.200.000,00 euro anziché 1.500.000,00, come inizialmente stabilito; VENDEMINI ne parla con AMATI e SAPIGNOLI Sandro - vice direttore con funzione di RIA (responsabile incaricato antiriciclaggio), invitato a prendere parte all'incontro perché abilitato ad accedere alla banca dati world check<sup>2</sup>. In quell'occasione VENDEMINI presenta il potenziale cliente come un albergatore di origini calabresi con precedenti penali risalenti e di poco conto e AMATI commenta tale dato affermando che, trattandosi di soggetto proveniente dalla Calabria, sarebbe

---

<sup>2</sup> database che contiene i nominativi di soggetti potenzialmente rischiosi (perché non solvibili, legati al terrorismo, narcotraffico, riciclaggio di denaro, traffico di armi) per gli istituti di credito sulla scorta delle informazioni raccolte dalle notizie pubblicate da fonti pubbliche (media, provvedimenti autorità giudiziaria, siti web governativi ecc.).

difficile non avere problematiche legate alla 'ndrangheta; il 16 dicembre 2010, VENDEMINI inoltra una mail a Barbieri Vincenzo indicando i documenti che deve preparare per concludere l'operazione bancaria; il 28 dicembre 2010 VENDEMINI si reca nuovamente all'hotel King Rose, prende la documentazione raccolta dal Barbieri e GALIANO Giorgio, genero di Barbieri, su incarico di quest'ultimo, carica all'interno dell'autovettura del direttore un borsone contenente circa 600.000,00 euro: VENDEMINI, senza verificarne il contenuto, lo porta in banca, modificando il consueto percorso stradale (prende l'uscita Rimini nord anziché quella di Rimini Sud). Giunto presso il parcheggio dell'istituto di credito, contatta telefonicamente SAPIGNOLI Sandro, affinché mandi qualcuno a prendere "i documenti". Nei locali della banca il borsone viene consegnato a Biordi Gianluca, coordinatore della filiale con mansioni di cassiere, i documenti invece vengono recapitati a SAPIGNOLI da VENDEMINI. VENDEMINI assiste all'apertura del borsone: il denaro è raccolto in mazzette, divise senza criterio, né per taglio né per quantità, e ha odore di umidità. Biordi procede, su indicazione del VENDEMINI, al conteggio delle somme (597.260 euro) che deposita nelle casse della banca operando una commistione con il denaro presente nelle casse; nel frattempo, SAPIGNOLI, su incarico di VENDEMINI, dà ordine a Santolini Lucy Barbara, dipendente con mansioni di cassiera, di aprire "con urgenza" un conto corrente intestato a Barbieri Vincenzo, consegnandole in quel frangente il documento di identità del cliente. La Santolini inizia la procedura di apertura del conto corrente inserendo le generalità dell'intestatario: il sistema Gianos<sup>3</sup> evidenzia un "match", segnala cioè un'anomalia in quanto il Barbieri è inserito nelle liste dell'antiriciclaggio; mette al corrente il SAPIGNOLI di quanto emerso dall'applicativo gestionale e SAPIGNOLI, dopo qualche minuto, le dice di procedere

---

<sup>3</sup> programma informatico utilizzato dal Credito Sammarinese che fornisce una procedura di rilevazione automatica delle operazioni sospette.

ugualmente con l'apertura del conto, rassicurandola che il match è dovuto a vecchie condanne riportate dal cliente.

Terminata la contazione del denaro, Biordi viene incaricato da VENDEMINI di versarlo sul conto intestato a Barbieri Vincenzo.

Verso sera, VENDEMINI convoca nel suo ufficio Zoffoli Davide, di fatto responsabile dell'ufficio crediti, e, presente anche SAPIGNOLI, chiede informazioni su come procedere per effettuare un'operazione di fido da concedere a Barbieri Vincenzo interamente garantita da pegno su titoli di un terzo.

Il giorno successivo, 29 dicembre 2010, SAPIGNOLI fa compilare alla Santolini, sotto dettatura, il *MODULO RICHIESTA APERTURA NUOVO RAPPORTO* da inviare al Comitato Esecutivo. Il modulo è sottoscritto da VENDEMINI in qualità di *proponente* e *presentatore* e, su indicazione del SAPIGNOLI, nelle note riporta la seguente dicitura *"esaminata la documentazione ricevuta, si richiede al CE in deroga a quanto previsto dal regolamento antiriciclaggio, l'apertura del c/c per corrispondenza"*.

Nella stessa mattina, SANTOLINI parla con BIORDI e gli racconta quanto accaduto il giorno precedente con l'apertura del conto Barbieri, in particolare la circostanza che il cliente fosse segnalato dall'applicativo. BIORDI dopo aver visto che dal world check, stampato il 28.12.10, Barbieri risultava essere legato al clan di 'ndrangheta Mancuso ed arrestato nel giugno 2009 per narcotraffico e trasferimento fraudolento di valori si reca immediatamente nell'ufficio di SAPIGNOLI e gli espone, con un tono di voce molto alterato, il proprio risentimento per aver proceduto su incarico di VENDEMINI al versamento di un importo così elevato su conto intestato a un soggetto segnalato. Sopraggiunge nell'ufficio di SAPIGNOLI anche il direttore VENDEMINI che rassicura il cassiere circa l'operazione compiuta: Barbieri è un suo contatto personale e se dovesse accadere qualcosa, non incorrerà in nessuna responsabilità.

Biordi, tuttavia, non si rasserena affatto e redige una segnalazione interna sull'accaduto<sup>4</sup> che consegna al SAPIGNOLI che, a sua volta, apre un'operazione critica<sup>5</sup> con la quale rappresenta elementi di criticità sulla posizione di Barbieri Vincenzo e profila il cliente sul sistema interno della banca come a "rischio alto", perché inserito nelle liste world check. BIORDI consegna poi a Zoffoli la documentazione relativa all'apertura del conto corrente intestato a Barbieri da portare in Comitato Esecutivo per la ratifica e gli racconta di quanto accaduto il giorno precedente.

Il 3 gennaio 2011, VENDEMINI, dopo aver predisposto tutta la documentazione da consegnare e da far firmare al Barbieri, torna all'hotel King Rose: Barbieri gli consegna un altro borsone contenente 702.930,00 euro e la documentazione attestante l'accensione di un rapporto di conto corrente in essere con Banca Monte dei Paschi. VENDEMINI torna in banca e dà il borsone a Biordi dicendo di contare il denaro - che si presenta nelle stesse condizioni di quello contenuto nel primo borsone - e versarlo sul conto di Barbieri. Il giorno successivo, Biordi redige una nota indirizzata al Comitato Esecutivo, di seguito riportata:

*Oggetto: Relazione apertura c/c Barbieri Vincenzo e relativa operatività*

*Con la presente, chiedo a codesto spett.le Comitato, di prendere nota e ratificare quanto segue:*

*in data 28/12/2010 è stato aperto, alle ore 16.15 un c/c a nome Barbieri Vincenzo, nel frattempo io ero impegnato a contare in caveau*

---

<sup>4</sup> "Il cliente in oggetto è stato censito in data 28/12/2010 alle ore 17:00 (dopo la chiusura degli sportelli) e contestualmente è stato aperto un c/c su cui sono stati versati alle ore 18:30 circa € 597.260,00 in contanti. Nella mattinata del 29/12/2010 ho scoperto che il cliente compare nelle liste wordeck come possibile persona legata alla mafia. In attesa di ricevere istruzioni dalla direzione, la quale ha consentito l'operazione sopra descritta, procedo a segnalare quanto sopra."

<sup>5</sup> Dal Regolamento Antiriciclaggio - normativa interna (maggio 2010) "operazione che per la complessità, per l'importo insolitamente elevato o per lo schema insolito di esecuzione rispetto al profilo economico, finanziario e patrimoniale, nonché professionale del cliente, necessita di una concreta verifica di compatibilità rispetto al cliente stesso. Il responsabile Incaricato Antiriciclaggio sulla base dell'elenco settimanale elaborato dalla procedura per il controllo costante del rapporto continuativo (scoring), oppure in base alle segnalazioni cartacee ricevute dagli operatori del Credito Sammarinese s.p.a., esaminerà i nominativi evidenziati, per poi redigere apposita relazione che dovrà avere una struttura minimale [...] La rilevazione di operazione di Operazione Critica si potrà concludere con: riduzione profilo di rischio; archiviazione; approfondimento di indagine; operazione rifiutata; aumento profilo di rischio; verifica rafforzata; chiusura conto; segnalazione operazione sospetta. Il responsabile Incaricato Antiriciclaggio aggiorna un registro elettronico, a questi solamente accessibile, dove vengono annotate le operazioni critiche analizzate."

*circa 600.000 euro in contanti. Durante l'apertura del conto è emerso che il cliente in oggetto aveva una segnalazione in world check per un possibile collegamento malavitoso. Alle ore 18.45 avevo finito di contare il contante e non essendomi stato comunicato quanto sopra ho proceduto a versare il contante in c/c, per scoprire poi l'indomani che il cliente era segnalato in world check.*

*Dopo aver parlato con il Responsabile antiriciclaggio Sapignoli Sandro e con il Direttore generale Vendemini Valter è emerso che ne erano già al corrente e mi hanno detto di mandare tutto in ratifica al Comitato Esecutivo, rassicurandomi sulle eventuali responsabilità.*

*Tutto ciò premesso si richiede di ratificare quanto segue:  
apertura c/c*

*Versamento contante del 28/12/2010 di euro 597.260,00*

*Versamento contante del 03/01/2011 di euro 700.180,00*

*Versamento contante del 03/01/2011 di euro 2.750,00.*

*A disposizione per ogni chiarimento, rimango in attesa di delibera.*

La nota viene consegnata a SAPIGNOLI e poi a Zoffoli. Oltre a ciò, Biordi predispone una nota informativa sul sistema informatico, con la quale indica che il conto corrente, intestato a Barbieri Vincenzo, è stato aperto su indicazione di Vendemini, che il cliente ha protesti e compare anche sulla lista del world check.

Zoffoli e Biordi si recano presso l'ufficio di AMATI, rientrato dalle ferie iniziate prima di Natale, intorno al 10 gennaio 2011 per segnalare le problematiche legate alla pratica di Barbieri, sconsigliandogli di approvare l'operazione. Gli spiegano che è stato aperto un conto intestato ad un soggetto con delle pregiudizievoli, gravi e recenti, legato alla criminalità. AMATI si confronta con i suoi collaboratori più fidati (per il ruolo apicale rivestito), VENDEMINI e SAPIGNOLI, e, soprattutto il primo, lo rassicura sul cliente.

Intorno al 10 gennaio 2011, VENDEMINI comunica a SAPIGNOLI l'intenzione di aprire un nuovo conto corrente sul quale far transitare le somme depositate su quello di Barbieri. Il nuovo correntista, GALIANO Giorgio, del quale consegna il documento di identità al SAPIGNOLI, acquisterà certificati di deposito per 1.200.000,00 euro della durata di dodici mesi sui quali verrà

costituito un pegno a garanzia del fido, dello stesso importo, da concedere a Barbieri. Il materiale per l'istruttoria del fido, compreso l'atto di compravendita delle quote della società alberghiera di Bologna (con una trince a saldo dal pagare nel febbraio 2011), viene poi consegnata a Zoffoli, con l'incarico di predisporre tutto l'occorrente per l'operazione bancaria da portare in consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Il 14 gennaio 2011, VENDEMINI incontra Barbieri all'Hotel King Rose e gli consegna le ricevute relative al secondo versamento (3 gennaio).

Il 17 gennaio 2011 si riunisce il Comitato Esecutivo presieduto da AMATI, alla presenza, tra gli altri, di VENDEMINI e Zoffoli in qualità di "invitati". Il Comitato, dopo una breve relazione di AMATI e VENDEMINI, approva l'apertura del conto corrente intestato al Barbieri. Terminata la riunione del Comitato esecutivo, immediatamente dopo, il Consiglio di Amministrazione approva, illustrato da una relazione di Zoffoli, l'affidamento di 1.200.000,00 euro a Barbieri garantito da un pegno su certificato di deposito di pari importo costituito da GALIANO Giorgio, e un fido per carta di credito di 20.000,00 euro sempre a Barbieri Vincenzo.

Il 20 gennaio 2011 Zoffoli inoltra una mail ai dipendenti della banca - in copia VENDEMINI, SAPIGNOLI e Lezzi - avente il contenuto di seguito riportato:

**Oggetto:** attivazione urgente procedure per espletare quanto deliberato dal Cons. di Amm.ne il 17/01/2011, in merito alla concessione fidi (c/c e carta di credito) con pegno CD.

Buon giorno,

in base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 c.m.,

si dispone:

1. Apertura **OGGI**, di un nuovo conto ordinario a nome "Barbieri Vincenzo" al quale sarà collegato il fido deliberato. Tutta la documentazione da firmare, dovrà essere consegnata quanto prima al Direttore Generale;

2. Censimento, OGGI, del garante/constituente in pegno, sig. Galiano Giorgio (vedi allegata documentazione); con preparazione di tutta la documentazione su cui andranno raccolte le firme per l'adeguata verifica ed il Kyc;
3. Apertura OGGI, di un c/c (per tipologia sentire con il Direttore Generale) a nome "Galiano Giorgio"; con preparazione di tutta la documentazione su cui andranno raccolte le firme (dovrà esser fatto un giroconto, di ciò sentire il Direttore Generale);
4. Apertura OGGI, di un dossier A GARANZIA, a nome "Galiano Giorgio", sul quale verrà messo il CD di cui al punto seguente, IN PEGNO; con preparazione di tutta la documentazione su cui andranno raccolte le firme;
5. Dopo il giroconto di cui al precedente punto 3, bisognerà (sentendo prima con il Direttore Generale) fare a nome di "Galiano Giorgio", un CD di euro 1.200.000,00 durata 12 mesi, tasso 1,50%, dematerializzato, da inserire nel dossier A GARANZIA di cui al precedente punto 4; con preparazione di tutta la documentazione su cui andranno raccolte le firme (sentire con il Direttore Generale, se è meglio far sottoscrivere il nuovo contratto CD con clausola di rinnovo automatico);
6. Fatto quanto sopra, sarà predisposto ATTO DI PEGNO su CD che dovrà portare il visto di regolarità da parte dell'Ufficio Legale della Banca.

*P.S. Si prega di porre la massima attenzione sulla predisposizione della documentazione, come ribadito nell'ultima riunione antiriciclaggio, in quanto i clienti hanno difficoltà negli spostamenti. Inoltre, si precisa, che quasi sicuramente, domani verrà il sig. Galiano Giorgio, quindi ogni ufficio dovrà tenere presente ciò, per la disponibilità a portare la documentazione e raccogliere le dovute firme sulla modulistica."*

Il 21 gennaio 2011 GALIANO Giorgio si reca presso l'istituto di credito per aprire un rapporto di conto corrente con delega ad operare rilasciata a BRESSI Luca Raffaello. Lo stesso giorno, dal conto corrente del Barbieri Vincenzo, viene emesso un ordine di bonifico di € 1.201.000,00 a favore di GALIANO Giorgio; con quella somma, GALIANO sottoscrive certificati di deposito con scadenza 21.1.2012, ordine controfirmato da VENDEMINI.

Al fine di dare seguito alla email di Zoffoli e, in particolare, predisporre l'atto di pegno sui certificati di deposito, Piccinini Donatella, consulente legale della banca, inserita tra i destinatari della predetta missiva, nutrendo dei dubbi di natura tecnica sull'accensione del pegno, contatta per un consiglio Pesaresi Alessandra, altra consulente legale specializzata in antiriciclaggio assunta proprio per la sua preparazione da AMATI. La Pesaresi, preso atto dell'operazione che il Credito Sammarinese stava per perfezionare, si reca dal presidente AMATI e lo avverte della rischiosità del fido, consigliandogli di inviare all'Agenzia di Informazione Finanziaria (di seguito AIF) una segnalazione di operazione sospetta<sup>6</sup>. Il Presidente, a quel punto, decide di bloccare l'operazione.

Il 31 gennaio 2011, riuniti il Comitato Esecutivo e di seguito, come di consueto, il Consiglio di Amministrazione, viene sospeso il perfezionamento della pratica di affidamento "alla luce delle recenti notizie stampa riguardanti il sig. Barbieri Vincenzo", tratto in arresto il 26 gennaio. SAPIGNOLI invia, ritenendo l'istruttoria completa, la comunicazione di operazione sospetta all'AIF, prima in forma telematica e poi cartacea. Il denaro non viene restituito né a Barbieri (che viene ucciso il 26.3.11), né agli eredi, né a GALIANO.

Il 31 marzo 2011, infine, l'AIF manda la comunicazione all'autorità giudiziaria sammarinese.

I fatti come sopra descritti **configurano il delitto di riciclaggio**. La contestazione è stata formulata dall'accusa in modo alternativo (648 bis e 648 ter c.p.), come precisato dal pubblico ministero nel corso della requisitoria. Ritiene il Tribunale che la fattispecie delittuosa in esame sia astrattamente sussumibile in quella di riciclaggio per le ragioni che seguono.

---

<sup>6</sup> Dal Regolamento Antiriciclaggio – normativa interna "Gli intermediari finanziari, gli operatori non finanziari e i professionisti, destinatari della legge 92 del 17 giugno 2008 devono inviare all'AIF una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto. [...]"

Premesso che il denaro di provenienza delittuosa non è stato effettivamente impiegato in un'attività finanziaria (tale è la concessione del finanziamento a Barbieri, tuttavia mai erogato) e che, pertanto, potrebbe al più configurarsi un'ipotesi di tentativo di reimpiego, osserva il Collegio, facendo proprie le coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, che il reato di cui all'art. 648 bis c.p. prevale sul delitto di reimpiego solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di riciclaggio, le seconde di impiego, mentre va riconosciuto solo il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego. In tale contesto, la soluzione ermeneutica, idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con il delitto di riciclaggio, è stata fondata sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive: sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter c.p. coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio e che, successivamente, con determinazione autonoma abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitto a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni, e delle determinazioni volitive ad esse sottese. Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter c.p., nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione. In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del solo reato di cui all'art. 648 bis c.p. proprio in forza della clausola "fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis cod. pen.". Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso viene, così,

ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all'art. 648 ter c.p. (sez. 2, n. 4800 dell'11/11/2009, Rv. 246276 cit.).

Nel caso di specie, il denaro di provenienza illecita consegnato a VENDEMINI da Barbieri, prima di essere reimmesso nel circuito economico attraverso l'erogazione del finanziamento, è stato depositato in due tranches sul conto a lui intestato, trasferito sul conto di GALIANO, utilizzato per l'acquisto di certificati di deposito vincolati per un anno sui quali è stato costituito un pegno a garanzia del finanziamento. Applicando dunque al caso di specie i suesposti principi, deve ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 648 bis c.p. per le plurime azioni poste in essere dagli imputati che, ciascuno con la propria condotta, hanno tentato di impiegare attraverso più operazioni bancarie, e non direttamente, il denaro di illecita provenienza nell'erogazione del finanziamento.

Esclusa dunque l'astratta configurabilità del delitto di reimpiego, il delitto di riciclaggio - reato a forma libera - si presenta, nel caso di specie, realizzato con modalità frammentarie e progressive, atteggiandosi a reato con natura eventualmente permanente (sul punto cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18230 del 2015; Sez. 2 n. 52645 del 20/11/2014, Rv. 261624; Sez. 2 n. 34511 del 29/04/2009, Rv. 246561). Le condotte contestate, attuate nel medesimo contesto fattuale e riferite al medesimo oggetto, configurano un unico reato a formazione progressiva che cessa con l'ultima delle operazioni poste in essere e non già una serie di condotte autonome costituenti altrettanti reati suscettibili di essere unificati sotto il vincolo della continuazione. Ed infatti, se rileva penalmente qualsiasi condotta di manipolazione, trasformazione, trasferimento di denaro quando essa sia idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, la circostanza che vi siano state operazioni dissimulatorie precedenti non elide la portata criminosa di quelle successive ispirate alla medesima finalità, parimenti idonee ad "allontanare" sempre più il bene dalla sua origine e a renderne difficoltoso l'accertamento. La prima delle condotte di riciclaggio penalmente

rilevanti è quella di versamento del denaro di provenienza illecita sul conto di Barbieri Vincenzo in data 28.12.2010. Non merita accoglimento la tesi difensiva secondo la quale, stante la coincidenza tra l'originario detentore del denaro e l'intestatario del conto, non vi sarebbe l'effetto dissimulatorio previsto dalla fattispecie incriminatrice (ostacolare o rendere meno agevole l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro) e ciò in quanto, trattandosi di bene fungibile, lo stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante la stessa somma depositata (Sez. 6, Sentenza n. 495 del 15/10/2008) (ed è proprio per tale ragione che il regolamento antiriciclaggio del Credito Sammarinese prevedeva, per i nuovi clienti risultati positivi nelle liste Cribis e World Check, il deposito delle somme su un conto transitorio affinché si evitasse la commistione tra il denaro già presente nell'istituto di credito con quello versato dal cliente "a rischio"). La seconda condotta delittuosa è quella realizzata con l'ulteriore versamento del denaro di Barbieri, di provenienza illecita, nelle casse del Credito Sammarinese sempre sul conto corrente a lui intestato, avvenuto il 3.1.2011; le successive condotte penalmente rilevanti si individuano nel trasferimento di parte delle somme depositate sul conto corrente di Barbieri su quello di GALIANO e nell'acquisto, con tale denaro, di certificati di depositi con successiva costituzione di pegno. Irrilevante, ai fini della consumazione del reato in oggetto, la circostanza che il denaro "ripulito" non sia stato restituito a chi l'aveva movimentato e ciò in quanto il delitto di riciclaggio si è consumato con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alla "sostituzione" del denaro, condotta tipica prevista dall'art. 648 bis, primo comma, c.p. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694 e ss conformi). Riconosciuta natura permanente, nel caso di specie, al delitto di riciclaggio, consumato con condotta progressiva, può affermarsi la giurisdizione del giudice italiano.

L'eccezione volta a denunciare il difetto di **giurisdizione** non merita accoglimento. Osserva il Collegio che per il principio della territorialità previsto dall'art. 6 secondo comma c.p., deve ritenersi commesso in Italia il reato la cui condotta sia stata posta in essere, anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo: il reato di riciclaggio si considera, dunque, nel caso in esame radicato in Italia in ragione della ricorrenza di più elementi sintomatici, indicativi della consumazione del reato anche solo in parte in Italia dovendosi considerare la condotta delittuosa in maniera unitaria, avuto riguardo complessivamente, all'attività di ripulitura del denaro provento del delitto di narcotraffico (pure avvenuto in Italia) che ha avuto inizio con la consegna *brevi manu* del denaro dal Barbieri al VENDEMINI, presupposto necessario del delitto di cui all'art. 648 bis c.p., avvenuta a Granarolo dell'Emilia (BO) il 28.12.2010.

Sul tema la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che *"in tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero"* (Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013 dep. 20/03/2014, Rv. 259486. Nella citata pronuncia, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione italiana in un caso nel quale il trasferimento e l'investimento di denaro contante in prodotti finanziari e immobili acquistati all'estero era stato preceduto dalla commissione in Italia, oltre che del delitto presupposto di traffico di stupefacenti, di condotte funzionali all'acquisizione della documentazione di comodo, allegata a giustificazione della provenienza delle somme investite fuori del territorio nazionale).

L'attribuzione della giurisdizione all'autorità italiana, la condotta posta in essere, progressiva e frammentaria, la natura

unitaria e permanente riconosciuta - per le ragioni sopra illustrate - al delitto di riciclaggio nella vicenda oggetto di giudizio e la contestazione formulata nei confronti di più imputati a titolo di concorso nel reato, comportano quale effetto inevitabile il radicarsi, per tutti gli imputati del medesimo capo - e non solo per il VENDEMINI e il GALIANO che hanno materialmente posto in essere un segmento della condotta in Italia -, la competenza del giudice italiano.

Quanto alle **aggravanti contestate**, nessun dubbio residua circa la sussistenza di quella indicata dall'art. 648 comma 2 c.p., considerato che il delitto è stato commesso proprio nell'esercizio di un'attività professionale, nel caso di specie, bancaria. L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 e quella c.d. della transnazionalità devono, viceversa, essere escluse. Non vi è alcuna prova, infatti, che l'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione sia collegata a contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso. Il collegamento tra l'associazione per delinquere dedita al narcotraffico con quelle di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi, Pesce di Rosarno e quelle della linea Ionico - Reggina, come recita il capo di imputazione, è rimasto soltanto un'ipotesi investigativa non dimostrata. Superfluo appare pertanto soffermarsi sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo.

L'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006, per la cui configurabilità è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, deve parimenti essere esclusa in quanto il delitto in oggetto non è stato commesso da "un'organizzazione stabile". Ed anzi, anche qualora lo fosse stato, l'organizzazione non avrebbe comunque presentato i caratteri - stabiliti in via ermeneutica dalla giurisprudenza di legittimità - della non occasionalità, non estemporaneità e della finalizzazione alla realizzazione del reato.

Il venir meno delle aggravanti non muta tuttavia la **competenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia**.

Le difese degli imputati hanno proposto eccezione di incompetenza territoriale fondata sostanzialmente sulla circostanza che, esclusa con giudicato cautelare l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 per alcuni degli imputati e in assenza di ulteriori indagini dell'ufficio di Procura, competente sarebbe stato, secondo le ordinarie regole procedimentali, il Tribunale di Bologna.

L'eccezione non può trovare accoglimento.

Secondo il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il momento dell'individuazione della competenza è quello in cui il giudice è investito del giudizio relativo alle contestazioni indicate nel capo di imputazione dal Pubblico Ministero. La circostanza secondo la quale, nonostante l'esclusione dell'aggravante da parte della Corte di Cassazione, investita nel giudizio cautelare, il Pm non abbia modificato in quei termini la contestazione, preclude al giudice del dibattimento ogni valutazione sul punto, in quanto la competenza deve essere stabilita in base alla contestazione: gli effetti, pertanto, devono ritenersi definitivi quando il procedimento sia pervenuto nella fase del dibattimento, senza possibilità di modifica da parte del giudice dibattimentale, anche nel caso in cui vengano meno le ragioni che l'hanno determinata; a sostegno dell'assunto si vedano: Sez. 2, Sentenza n. 14557 del 04/03/2021 (*Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale*), Sez. 4, Sentenza n. 27252 del 23/09/2020 (*La competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod.*

proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione. Conf. n. 5230/95, Rv. 203101), Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 (Per il principio della "perpetuatio jurisdictionis" la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio).

Prima di esaminare il contributo offerto da ciascuno degli imputati e al fine di valutarne l'eventuale responsabilità penale, è opportuno soffermarsi schematicamente sul contenuto del **regolamento interno Antiriciclaggio del Credito Sammarinese (maggio 2010)** vigente all'epoca dei fatti. La normativa interna prevedeva che, per l'apertura di un nuovo rapporto, fosse indispensabile che "le ricerche effettuate sul potenziale cliente sia in Cribis sia in World Check abbiano dato esito negativo e che il cliente stesso si sia dimostrato collaborativo nel sottoporsi all'adeguata verifica con risposte congruenti a quanto rilevato dalla documentazione. Si precisa inoltre che il conto rimarrà comunque bloccato, con divieto assoluto all'emissione di assegni bancari, carte di credito, bancomat e ogni altro servizio accessorio che implichi una movimentazione del rapporto con l'unica eccezione del versamento iniziale, con i limiti di importo di seguito specificamente indicati, da effettuarsi contestualmente all'apertura da accreditarsi su un c/transitorio di contabilità

aperto presso ogni filiale con la seguente causale: Fondi destinati ad apertura rapporto intestato a Nome e Cognome, in attesa di autorizzazione. [...]

- Fino ad euro 50.000,00 autorizzabile dal Coordinatore di Filiale
- Da euro 50.000,01 ad euro 500.000,00 (massimo) autorizzabile dall'Amministratore delegato o dal Direttore generale [...]

Il conto corrente diventerà pienamente operativo solo quando il cliente avrà provveduto a fornire al Credito Sammarinese s.p.a. tutta la documentazione richiesta e il Comitato di Direzione avrà autorizzato l'avvio dell'operatività. [...] Si sottolinea che presso il Credito Sammarinese s.p.a. non è prevista l'apertura di rapporti quando il cliente non è presente fisicamente [...]. E' comunque indispensabile il controllo attento e sistematico degli sportellisti e/o degli operatori del credito Sammarinese s.p.a. sulla movimentazione e sul comportamento della clientela segnalando immediatamente al Responsabile Incaricato Antiriciclaggio, sull'apposito modulo di segnalazione interna, ogni sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, secondo quanto previsto e stabilito dalla legge n. 92 del 17 giugno 2008 e sulla base degli indici di anomalia [...]. (cfr. pag. 30 e ss. del regolamento); il Documento relativo ai **poteri di firma** degli organi monocratici e collegiali del Credito Sammarinese (approvato dal CDA del 5.7.2010) prevedeva inoltre che spettasse al Comitato Esecutivo autorizzare l'apertura e la chiusura dei rapporti, con o senza pregiudizievoli.

Dimostrata la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di riciclaggio, non vi è dubbio che **VENDEMINI** abbia rivestito un ruolo fondamentale nella commissione del reato: ricevuto il denaro di provenienza illecita da Barbieri, si occupa di portarlo materialmente presso l'istituto di credito; dà ordine al Biordi di versarlo sul conto intestato all'"imprenditore" aperto su sua disposizione, per il tramite di SAPIGNOLI, da Santolini; assume il ruolo di presentatore del cliente e di promotore dell'intera operazione bancaria, assicurando in diverse occasioni sia il

ai

responsabile antiriciclaggio che il Presidente AMATI circa l'affidabilità del cliente, suo contatto personale e, infine, quando il finanziamento a Barbieri viene sospeso dal Consiglio di Amministrazione e inoltrata la segnalazione all'AIF, VENDEMINI cerca, per il tramite di una fondazione di diritto austriaco (stiftung) e l'aiuto del suo collaboratore Daneu Edoardo, di proseguire nell'operazione schermando la proprietà dell'hotel King Rose. La dimostrazione che la condotta delittuosa posta in essere da VENDEMINI sia stata sorretta dal dolo richiesto dalla fattispecie si fonda su diverse circostanze che, unitariamente valutate, non lasciano spazio a dubbi circa la coscienza e volontà dell'imputato di contribuire ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro ricevuto dal Barbieri. In primo luogo, è inverosimile che VENDEMINI, persona con esperienza pluriennale inserita con ruoli apicali nel settore bancario, si sia recato da Barbieri per prendere i documenti necessari per l'apertura del conto e abbia acconsentito di ricevere denaro contante in un borsone senza avere anche solo accettato il rischio di compiere un'attività penalmente illecita: non si comprende per quale ragione - e l'imputato non lo spiega - il 28 dicembre 2010 si sia recato personalmente a ritirare i documenti piuttosto che chiedere al cliente di recarsi in banca, come peraltro stabilito dal regolamento antiriciclaggio (alla consegna della prima tranche di denaro, VENDEMINI infatti ancora non sapeva che il Barbieri fosse sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nel Comune di Bologna), o, eventualmente, di inviarli per posta. Non si comprende, inoltre e soprattutto, la ragione per cui VENDEMINI non abbia opposto un fermo rifiuto alla richiesta di Barbieri nonostante la consapevolezza - più volte riferita al Tribunale - della rischiosità dell'azione che stava per compiere. È lo stesso VENDEMINI a riferire al collegio di aver modificato, tornando a San Marino, il consueto percorso stradale per paura di essere fermato e di essere a conoscenza del fatto che le somme fossero il prodotto di evasione fiscale (Barbieri sul punto gli dice che sono i risparmi di una vita).

an

Ancor più inverosimile che egli il 3 gennaio 2011, nonostante ciò che era accaduto la prima volta, si sia recato nuovamente dal Barbieri, stavolta anche conoscendone la condizione di sorvegliato speciale e di pregiudicato per reati gravi, per la consegna di ulteriori documenti e abbia - in buona fede - ricevuto, oltre a questi, altro denaro contante, poi puntualmente trasportato a San Marino e versato sul conto del cliente. Ad escludere che VENDEMINI abbia agito anche solo in modo imprudente, milita l'ulteriore circostanza, più volte ribadita dall'imputato, di non aver contato il denaro consegnato dal Barbieri: anche un comune cittadino non dotato di particolare accortezza avrebbe compreso il rischio di vedersi chiedere la restituzione di una somma maggiore di quella ricevuta. Ed ancora, l'ordine impartito a Biordi di contare e versare il denaro sul conto di Barbieri, nella consapevolezza di violare diverse disposizioni della normativa antiriciclaggio (il conto non poteva essere aperto in assenza del cliente; le somme versate, che non potevano essere di importo superiore a 500.000,00 euro - nel caso di autorizzazione provvisoria del direttore generale in attesa di autorizzazione del Comitato Esecutivo -, avrebbero dovuto essere accreditate su un conto corrente transitorio di contabilità che doveva rimanere bloccato "con l'unica eccezione del versamento iniziale") costituiscono ulteriori indici della sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Le plurime rassicurazioni date al responsabile antiriciclaggio e al presidente della banca sul suo cliente, poco comprensibili alla luce delle modalità di consegna del denaro, delle condizioni in cui questo si presentava al momento dell'apertura delle due borse, dei precedenti penali del Barbieri e dell'operazione complessiva che si sarebbe dovuta realizzare, muovono ancora nella stessa direzione. Il "compenso" che il VENDEMINI avrebbe ricevuto dal Barbieri al momento della consegna del denaro e di quello richiesto a Galiano per il recupero del denaro (circostanze riferite da LUBIANA D. in sede di interrogatorio e apprese da GALIANO), individua un possibile movente del reato ed esclude definitivamente che l'imputato abbia

agito colposamente. A ciò si aggiunga che VENDEMINI aveva tutto l'interesse ad aprire il conto corrente a Barbieri e a versare lì il denaro per evitare il rischio di essere, di fatto, creditore personale di un soggetto così poco raccomandabile.

Altro consapevole contributo materiale alla commissione del reato di cui al capo 21) è stato offerto da **GALIANO Giorgio**, genero di Barbieri Vincenzo. L'imputato, presente all'incontro VENDEMINI/Barbieri del 28 dicembre 2010, ha collocato il borsone di denaro nell'autovettura di VENDEMINI, ha aperto un conto corrente a suo nome presso il Credito Sammarinese sul quale sono transitati 1.200.000,00 euro dal conto del Barbieri, ha acquistato certificati di deposito per la stessa somma che ha poi costituito in pegno a garanzia del finanziamento da concedere a Barbieri. Che GALIANO abbia agito mosso dall'intento di contribuire ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita delle somme - da egli senza dubbio conosciuta in considerazione dello stretto rapporto di parentela con Barbieri (padre della moglie), pluripregiudicato, e della provenienza dallo stesso contesto criminale (condannati entrambi in via definitiva per narcotraffico) - si evince, oltre che dalle modalità di consegna del denaro a VENDEMINI, da quanto affermato nel corso delle dichiarazioni spontanee dibattimentali. Il GALIANO infatti ha riferito al Tribunale che le somme versate sul conto sammarinese erano il provento dell'attività di narcotraffico per il quale è stata emessa sentenza di condanna dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. La circostanza che il denaro di provenienza delittuosa fosse in parte suo e in parte del genero, sebbene consenta di escludere la punibilità per il delitto di autoriciclaggio, introdotto in epoca successiva ai fatti in oggetto, non lo esime tuttavia dal rispondere per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17235 del 17/01/2018 "il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato -

presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio").

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo alla posizione di **BRESSI**: la circostanza che fosse persona di fiducia di Barbieri, suo collaboratore dipendente dell'Hotel King Rose, e che avesse la delega ad operare sul conto di Galiano non è sufficiente a fornire una prova certa della partecipazione a titolo di concorso nel reato, né sotto il profilo materiale né di quello psicologico. La valenza meramente indiziaria di tali elementi impone l'assoluzione dell'imputato.

Nessun dubbio invece in ordine al contributo offerto sul piano materiale da AMATI, SAPIGNOLI e PASSERI che hanno, ciascuno con la propria condotta, preso parte alla consumazione del reato.

L'**AMATI**, nell'autunno del 2010, viene informato da VENDEMINI, alla presenza di SAPIGNOLI, della possibilità di acquisire un nuovo cliente, imprenditore di origini calabresi, con delle *"pregiudizievoli ma vecchie e di poco conto"*, crede possa trattarsi di un buon affare e si affida, per il prosieguo, alle competenze del Direttore Generale e del Responsabile Antiriciclaggio. Al momento dei due versamenti del denaro contante, AMATI è in ferie e viene a sapere delle modalità di consegna delle somme e dell'apertura del conto corrente a nome di Barbieri in violazione della normativa antiriciclaggio soltanto quando, intorno al 10 gennaio 2011, rientra dalle ferie. Ad informarlo delle pregiudizievoli di Barbieri e della rischiosità dell'operazione sono Zoffoli e Biordi. Si reca pertanto da VENDEMINI e SAPIGNOLI per discutere sulla ratifica dell'apertura del conto intestato a Barbieri e sull'operazione di fido. Riceve rassicurazioni da entrambi, soprattutto da VENDEMINI e, ritenendo quest'ultimo e il responsabile antiriciclaggio persone dotate di una maggiore competenza rispetto ai due dipendenti, non oppone alcun rifiuto alla presentazione e approvazione delle pratiche all'interno del Comitato Esecutivo e del Consiglio Amministrazione nella seduta del 17 gennaio 2011. In quella sede, presente anche il Direttore VENDEMINI in qualità di proponente e presentatore del

cliente, non si fa cenno alle pregiudizievoli di Barbieri né, in ai presenti viene mostrata la lettera di Biordi del 4 gennaio 2011 né la scheda del world check. La circostanza è provata dalla deposizione del teste Daidone, componente di entrambi gli organi collegiali (cfr. deposizione di Daidone del 4.12.21 "... Non ricordo assolutamente che la pratica di Barbieri Vincenzo è stata oggetto di particolari attenzioni ... Non penso proprio che si sia trattata come pratica nel Comitato Esecutivo, non me lo ricordo perché considerate che in quel contesto, in poco più di un'oretta, venivano presentate centinaia di aperture di conti correnti, non c'era il tempo materiale, era una sorta di ratifica. La struttura ci proponeva le cose, non venivano nemmeno letti i nomi. Io non me lo ricordo proprio, insomma." E ancora "... nessuno in quel momento del Comitato Esecutivo, ha rappresentato le cose che poi sono emerse successivamente, perché altrimenti, se ci fosse stata una rappresentazione chiara ed esplicita di quello che è successo, il mio voto sarebbe stato un voto negativo e sarebbe emerso agli atti dei verbali del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione."), nonché dalle dichiarazioni predibattimentali di Renato Cornacchia, altro componente (cfr. interrogatorio del 12.10.2011 "non ricordo che in seno ai predetti due organismi vi sia stata discussione sulle pratiche Barbieri - Galiano. Mai in mia presenza sono stati posti dei dubbi sulla moralità di dette persone. Nel fascicolo di Barbieri non c'erano elementi di criticità. Si è solo proceduto alla ratifica d'ufficio dell'apertura del conto. Quando concedo la mia autorizzazione al CE mi fido degli accertamenti svolti dal responsabile dell'ufficio crediti e dal responsabile della funzione dell'adeguata verifica"), e di Edoardo Morri, vicedirettore del Credito (cfr. verbale di interrogatorio del 27.4.12 "... sono certo che in occasione della discussione della pratica di affidamento di Barbieri non venne fatto cenno né al world check né a notizie relative a vicende giudiziarie che coinvolgessero alcun soggetto richiedente"), tutti presenti alla riunione (oltre che da quelle dell'imputato AMATI). Se non vi è ragione di dubitare che AMATI

abbia contribuito sul piano materiale al compimento dell'operazione avallando le scelte di VENDEMINI e non rappresentando ai membri del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione in modo chiaro la posizione del Barbieri, almeno sino a un certo momento, viceversa non può dirsi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo. Che AMATI abbia deciso, in buona fede e con estrema leggerezza, di dare maggiore credito a VENDEMINI e SAPIGNOLI - e non a Biordi e Zoffoli - in ragione delle posizioni rispettivamente ricoperte all'interno della banca e che, alla luce delle rassicurazioni ricevute dai primi due non si sia adoperato per bloccare la pratica, rappresenta una ricostruzione alternativa convincente della vicenda rispetto a quella accusatoria. Conferma se ne trae dalla circostanza emersa dalle dichiarazioni di Pesaresi e Rossi secondo cui nel momento in cui, la Pesaresi - fidata legale di AMATI, esperta di antiriciclaggio - viene a conoscenza dell'operazione (intorno al 20 gennaio 2011) e informa il Presidente, quest'ultimo non ha dubbi sul da farsi: blocca immediatamente l'operazione comunicandolo al SAPIGNOLI. Il consiglio di amministrazione successivo approva poi la sospensione del fido. (cfr. deposizione Alessandra Pesaresi resa dinanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino, non utilizzabile nei confronti dell'imputato VENDEMINI: *"Donatella Piccinini, altro consulente legale, un giorno mi chiamò perché aveva dei dubbi sulla accensione di un pegno, esibendomi un a mail di una richiesta a lei giunta ... Siccome l'operazione descritta mi pareva sospetta, andai con copia della mail da Sapignoli. Egli mi disse subito che quelle vicende erano oggetto di valutazione. Gli chiesi anche se ne potevo parlare con il presidente; lui mi disse di sì. ... accadde effettivamente che io, Sapignoli e Lucio Amati ne parlammo, dissi che secondo me andava inviata una segnalazione operazione sospetta, il presidente disse a Sapignoli di bloccare tutto. Successivamente lo chiesi a Sapignoli che mi confermò essere intervenuta la segnalazione. Non ho memoria precisa della data in cui i fatti avvennero. Ho chiesto dell'esito della segnalazione a*

*Sapignoli anche in presenza di Vendemini. Mi disse, per me aveva straparlato visto che c'era molta tensione, con riferimento alla segnalazione di Barbieri: 'ricorda che se vado giù io tu vieni giù con me' ... Quando io riferii ad Amati della pratica egli non mi pareva infastidito, e disse di bloccare tutto immediatamente; anche Sandro Sapignoli mi sembrava convinto ed operò subito sul pc.").* L'aver agito in modo assolutamente superficiale, negligente e imprudente, per le ragioni sopra dette, non è sufficiente a integrare l'elemento psicologico della fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p. punita a titolo di dolo. Si impone, pertanto, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in relazione alle posizioni di PASSERI E SAPIGNOLI.

**PASSERI**, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, pur avendo con il suo voto consentito agli organi collegiali di emettere una delibera favorevole alla ratifica dell'apertura del conto corrente di Barbieri e alla concessione del fido a beneficio di quest'ultimo, ha preso parte in modo del tutto inconsapevole alla decisione. È emerso, infatti, che i componenti del C.E. e del C.D.A. non avevano accesso ai dati inseriti nel database del Credito Sammarinese, che le pratiche trattate nel corso delle riunioni non formavano oggetto di consultazione preventiva, che nel corso di ogni seduta venivano poste all'attenzione dei membri un numero elevato di pratiche e che era prassi consolidata quella di formulare un parere favorevole per tutte le pratiche che non presentassero - sulla scorta di relazioni preliminari dei proponenti - particolari problematiche. In assenza della prova che PASSERI abbia agito con coscienza e volontà, ed anzi, dimostrata la sua totale inconsapevolezza, questi va assolto con la formula corrispondente. Quanto alla posizione di **SAPIGNOLI**, non può essere condivisa l'affermazione della difesa secondo cui l'imputato non avrebbe, già sul piano oggettivo, offerto alcun contributo alla consumazione del reato solo perché egli non ha partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di

Amministrazione. L'aver dato alla Santolini, su suggerimento del VENDEMINI, il via libera all'apertura del conto intestato al Barbieri, nonostante le perplessità mostrate dalla dipendente, nonostante avesse verificato il contenuto del world check e nonostante ciò comportasse la violazione in più punti della normativa antiriciclaggio (sopra indicate e cui per brevità si rinvia), costituisce senz'altro un apporto causale e determinante alla realizzazione della illecita operazione bancaria oggetto di giudizio. La sussistenza dell'elemento soggettivo, viceversa, è posta in dubbio da ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria. Se per un verso SAPIGNOLI appoggia le decisioni di VENDEMINI, dall'altro decide di inserire nel modulo di apertura del conto corrente di Barbieri la seguente nota "Esaminata la documentazione ricevuta, si richiede al CE, in deroga a quanto previsto dal regolamento antiriciclaggio, l'apertura del conto corrente di corrispondenza" che detta personalmente alla Santolini. Inoltre il giorno successivo (29.12.10) apre tempestivamente un'operazione critica, istruisce e aggiorna periodicamente la pratica di Barbieri innalzando anche l'indice di rischiosità legato al cliente e, infine, decide inoltrare una segnalazione di operazione sospetta all'A.I.F., questa la parte motiva: "a seguito di operazione critica rilevata dal responsabile incaricato anti riciclaggio il 29 dicembre del 2010, per una corrispondenza rilevata dalla procedura world check, e per segnalazione interna relativa al soggetto Barbieri Vincenzo, relazione integrata il 03 gennaio ed in data 20 gennaio, inoltre a seguito di notizia di stampa apparsa sul conto di Barbieri Vincenzo si segnala quanto segue: in data 28 dicembre del 2010 il conto corrente del Barbieri veniva alimentato per la somma di euro 597.260,00 a cui seguivano in data 03/01/2011, due ulteriori due versamenti in contanti per complessivi euro 702.930,00. In data 21 gennaio 2011 il sig. Barbieri Vincenzo disponeva bonifico sul c/c del sig. Galiano Giorgio di euro 1.201.000,00, ove attualmente si trovano. In data 21/01/2011 il sig. Galiano Giorgio provvedeva a prestare garanzia a fronte di operazione di finanziamento

richiesta da Barbieri Vincenzo, operazione di finanziamento non perfezionatasi e che veniva sospesa dal CDA il 31 gennaio 2011.". Tale determinazione, la collaborazione mostrata dal SAPIGNOLI al Veronesi, Direttore della agenzia di informazione e finanziaria della Repubblica di San Marino (cfr. email intercorse tra i due) a seguito dell'inoltro della segnalazione, la mancata individuazione di un movente che possa aver guidato il primo segmento della condotta posta in essere dal SAPIGNOLI, sono circostanze dimostrative di una volontà opposta rispetto a quella di contribuire a sostituire od ostacolare la provenienza illecita delle somme depositate. Residua dunque un dubbio più che ragionevole sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo all'imputato che, per tale ragione, va assolto.

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato la totale estraneità ai fatti di **SENSI** Massimiliano. Membro del Collegio sindacale, non era presente alla seduta del C.E. tenutasi il 17 gennaio 2011 dalle 14,00 alle 14,50, partecipando solo parzialmente a quella del C.D.A.. La circostanza appare dimostrata senza incertezze dalle deposizioni dei testi Natalia e Antonio D'Errico, Massimiliano Veronesi, dai verbali di indagini difensive e dalla documentazione prodotta dalla difesa che offrono pieno riscontro alle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio del 16 settembre 2013 reso dinanzi all'autorità giudiziaria di San Marino: verso le ore 14.30 Sensi parte da Bologna dopo un pranzo di lavoro e soltanto alle ore 15.20 attraversa il casello autostradale di Rimini Sud giungendo verosimilmente a San Marino circa un quarto d'ora dopo. Durante la seduta del C.d.A. poi, come sopra detto, i componenti non vengono informati delle anomalie verificatesi con riferimento ai versamenti di Barbieri, all'apertura del conto corrente e alla richiesta di fido, approvando le pratiche del giorno senza valutarne la portata. A ciò si aggiunga che Sensi partecipava alle riunioni senza alcun diritto di voto (cfr. estratto poteri di firma e di voto allegati al Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2010). Nessun apporto materiale o morale, dunque, è stato in alcun modo fornito



dall'imputato che va quindi assolto per non aver commesso il fatto.

Non convince l'ipotesi accusatoria formulata nei confronti di **LUBIANA Domenico** e LUBIANA Salvatore Francesco. Il primo, commercialista contattato da MACRI', in cerca di potenziali clienti del Credito Sammarinese, presenta Barbieri al Direttore Generale VENDEMINI e riceve, in ragione dell'operazione finanziaria posta in essere da Barbieri, una percentuale sulle somme versate quale corrispettivo della prestazione svolta. Oltre a tale inconfutabile elemento, rilevante sulla connessione causale degli eventi, ve ne sono di ulteriori che non consentono di formulare un giudizio certo di responsabilità nei confronti del LUBIANA Domenico. LUBIANA Domenico è sposato con Fuduli Stella Marina, sorella del collaboratore di giustizia Fuduli Bruno. Dopo la collaborazione di quest'ultimo con l'autorità giudiziaria che ha portato all'arresto, fra gli altri, di Ventrìci Francesco e Barbieri Vincenzo, ai vertici dell'associazione criminale che gestiva il narcotraffico internazionale con la Colombia, LUBIANA e la sua famiglia, nel 2004, vengono sottoposti a programma di protezione per diversi anni. Lo studio di LUBIANA Domenico ha tenuto inoltre la contabilità delle società Immagine '92 di Barbieri V. & C. sas e di La Ventrans srl, entrambe sottoposte ad amministrazione giudiziaria nell'ambito della procedura di prevenzione a carico di Barbieri Vincenzo e Ventrìci Francesco, rispettivamente legali rappresentanti delle due società. A seguito della nomina dell'amministratore giudiziario Claudio Volponi, la contabilità delle due società viene lasciata, sino al 2005, allo studio LUBIANA. Venuto meno il rapporto professionale, l'amministratore Volponi e il suo collega si dicono "soddisfatti della sua collaborazione che è stata particolarmente apprezzata in un difficile momento come quello passato dalle due aziende nello scorso esercizio" (cfr. all. n. 5 produzione difesa Lubiana); in seguito, LUBIANA accetta l'incarico di consulente per la VM Trans il cui legale rappresentante è Mercuri Annunziato, cognato di Ventrìci, all'epoca detenuto. Uscito dal carcere, Ventrìci cerca

di inserirsi nella nuova società e LUBIANA, temendo per l'incolumità propria e dei familiari e temendo di essere coinvolto in attività illecite, rinuncia all'incarico, restituisce i libri e le scritture contabili e chiede il pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta. A fronte di una richiesta di 140.000,00 euro, Mercuri Annunziato e Mercuri Giuseppe gli offrono la somma complessiva di 45.000,00 euro. LUBIANA non accetta e decide di presentare una denuncia alle autorità in cui riassume l'intera vicenda. Di seguito uno stralcio del contenuto *"l'incarico professionale è venuto meno avendo io negato in precedenza qualsiasi rapporto diretto con il Ventrisci Francesco per la gestione di dette società, perché era uno dei soggetti coinvolti nel processo penale c.d. "Decollo" instauratosi su iniziativa della DA di Catanzaro, per il quale per ben quattro anni la mia famiglia è stata sottoposta a tutela e protezione, essendo mia moglie sorella del collaboratore di giustizia Fuduli Bruno. Si ritiene che questo atteggiamento sia stato messo in pratica in risposta al rifiuto di accettare il rapporto diretto con il Ventrisci per intimidirmi ed indurmi ad accettare le condizioni di pagamento offerte, ritenendomi evidentemente soggetto timoroso delle eventuali azioni del Ventrisci e dei suoi amici e/o parenti"* (cfr. all. 12 produzione documentale difesa Lubiana). Anche il Barbieri Vincenzo tenta, nel 2008, di avvicinare LUBIANA, rassicurandolo del fatto che, sebbene non fosse ben voluto dai Ventrisci, dai Mercuri e dai Mancuso in ragione del rapporto di collaborazione del cognato con la giustizia, se lo avesse aiutato a ottenere un finanziamento sarebbe stato al sicuro da eventuali ritorsioni. LUBIANA non accetta ma le pressanti richieste di Barbieri proseguono sino al 2010. Quando, dopo essere stato contattato da MACRI', viene organizzato un incontro con un direttore di banca alla ricerca di potenziali clienti (VENDEMINI), LUBIANA per liberarsi di questo "peso" (cfr. interrogatorio di garanzia del 1.8.11) gli rappresenta che vi è una persona interessata a ricevere un finanziamento. Su insistenza di MACRI' (insistenza che si

riscontra nelle conversazioni intercettate, sebbene attivate in seguito) - che aveva tutto l'interesse a che l'affare fosse concluso in considerazione della prossima scadenza del contratto di collaborazione con la banca in vista di un possibile rinnovo - LUBIANA stabilisce la data dell'incontro (9 dicembre 2010), poi organizzato dal VENDEMINI. Dopo quell'incontro, non vi è alcuna prova che LUBIANA D. sia stato reso partecipe di quanto accaduto all'interno dell'istituto di credito, circostanza quantomeno anomala se si ritiene, come fa l'ufficio di Procura, che l'imputato avesse un interesse ulteriore rispetto a quello meramente professionale. Non vi sono conversazioni intercettate tra VENDEMINI e LUBIANA in cui il primo informi il secondo delle problematiche riscontrate con il cliente, sino al momento dell'arresto di Barbieri. Quando, il 7 marzo, LUBIANA D. viene a sapere che l'operazione è stata bloccata, che VENDEMINI ha preso i soldi da Barbieri, in Italia e in contanti, e che vuole trovare "un'altra soluzione" attraverso operazioni all'estero, decide di dissociarsi dall'affare: la prova di quanto detto si rinviene nelle conversazioni intercettate tra LUBIANA D. e MACRI' nel corso delle quali, parlando di VENDEMINI, criticano il suo operato e LUBIANA D. dice "però non ci credevo, poi l'ultimo incontro mi sono reso conto, questo fa gli interessi suoi non quelli della banca" (prog. 1562 del 14.3.11 RIT 75/11) .

E dunque, per mutuare l'argomento difensivo: "... come la mettiamo a tenere logicamente insieme la figura di Lubiana che per l'immagine 92 riceve i complimenti dall'amministrazione giudiziaria, che denuncia i legali rappresentanti della VM Trans con quello, lo stesso che è capace di conoscere i segreti dei proventi del narcotraffico?". Rispetto alla ricostruzione accusatoria, resiste la prospettazione difensiva, comprovata da prove documentali oltre che logiche. Del resto, anche il teste Cherubini, nell'analizzare l'incartamento acquisito dal Credito Sammarinese, riferisce che il compenso ricevuto da LUBIANA D. era collegato al finanziamento e non già al deposito delle somme (cfr. deposizione dell'8.11.13 "P.M. - Vi erano, nella richiesta di affidamento, spese di

istruttoria? "TESTE CHERUBINI: Sì, prevedeva, oltre che spese di istruttoria per 300 euro, anche l'1% da riconoscere, era scritto in maniera mi sembra generica, al commercialista"). L'aver presentato Barbieri a VENDEMINI in assenza di una partecipazione consapevole al delitto e in una fase antecedente ad esso impedisce di ritenere responsabile il LUBIANA D. che va assolto per non aver commesso il fatto.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in relazione alla posizione di **LUBIANA Salvatore Francesco**. Gli elementi a carico dell'imputato - che possono essere così individuati: l'aver partecipato all'incontro del 3 novembre presso lo studio del fratello di LUBIANA D., a quello del 9 dicembre presso l'Hotel King Rose e a quello del 7 marzo 2011 a Bologna; l'aver ricevuto dal Credito Sammarinese delle somme di denaro su un conto corrente a lui intestato a titolo di rimborso spese per i viaggi aerei del 9 dicembre 2010 e del 7 marzo 2011; l'aver intrattenuto una conversazione con le figlie di Barbieri Vincenzo nella primavera del 2011 - non sono sufficienti a ritenere raggiunta la prova che l'imputato fosse a conoscenza dell'operazione finanziaria delittuosa configuratasi e a smentire la ricostruzione alternativa illustrata dall'imputato già in sede di interrogatorio di garanzia del 1 agosto 2011: conosce per la prima volta VENDEMINI il 3 novembre 2010 perché l'appuntamento tra il direttore e il fratello Domenico avviene presso lo studio professionale che condividono e, in quel breve incontro, non si discute del denaro che Barbieri depositerà presso il Credito Sammarinese; è LUBIANA D. ad insistere affinché Salvatore Francesco lo accompagni all'incontro del 9 dicembre e LUBIANA S.F. accetta senza sapere di che tipo di affare si tratti; giunti a destinazione viene a conoscenza che è finalizzato a far ottenere a Barbieri un finanziamento per la ristrutturazione dell'hotel King Rose; LUBIANA S.F. assiste solo in parte alla riunione in quanto si allontana più volte per raggiungere il figlio che lo attende nella hall dell'albergo; il 7 marzo 2011 viene a sapere quanto accaduto (consegna del denaro in contanti, blocco del finanziamento) e, a quel punto, nutrendo

forti dubbi sulla liceità dell'operazione decide di non parteciparvi e lo comunica anche al fratello; le somme sul conto corrente, acceso presso l'istituto di credito a seguito della prospettazione di possibilità future di guadagno con il Credito Sammarinese, sono state accreditate senza richiesta da parte del LUBIANA S.F. a titolo di rimborso spese sostenute per i viaggi aerei e, peraltro, mai prelevate. Le dichiarazioni dell'imputato sono pienamente riscontrate da quelle del fratello Domenico (cfr. interrogatorio di garanzia LUBIANA D. del 1.8.2011 *"convinco mio fratello a salire con me, senza dirgli il motivo perché non volevo creargli anche a lui il patema d'animo, preoccupazione, però gli ho detto - guarda, mi devi accompagnare perché debbo avere un incontro con un direttore di una banca, ho bisogno di te, anche per un consiglio, mi sento più tranquillo - lui mi ha detto che era impossibile che si muovesse, poi dopo un po' mi disse - ma guarda, sai, io dovevo andare da mio figlio a Milano, eventualmente per accontentarti, lo faccio salire a Bologna e ci incontriamo là - e quindi si convinse ad accompagnarmi ..."*) e, quanto all'episodio del 9 dicembre, da quelle del figlio Flavio Giuliano (cfr. deposizione del 16.10.2020 *"Il 9 dicembre mi incontrai con mio padre a Bologna, perché lui sarebbe andato lì e io poi a Natale sarei andato in Australia. Venne a prendermi con il taxi alla stazione, insieme a Lubiana Domenico. Andammo presso un albergo e lì ci raggiunse prima una persona e poi un'altra. io attesi nella hall dell'albergo, comunque nella zona di ingresso, perché si approssimava la sessione di esame, quindi rimasi lì da solo a studiare un po', mentre le altre persone si recarono in un altro ambiente, mentre mio padre continuava a venire verso di me e a stare con me perché era l'unico momento in cui potevamo stare insieme quel giorno per i successivi mesi, e quindi faceva un po' la spola tra me e le altre persone"*). L'ipotesi accusatoria sembra perciò fondarsi sulla conoscenza che i fratelli LUBIANA avevano della caratura criminale di Barbieri e sugli elementi fattuali sopra rappresentati che, tuttavia, non sono sufficienti, se integrati con quelli forniti dalla difesa, ad escludere con

certezza che Domenico e Salvatore Francesco LUBIANA siano stati interessati all'operazione - più il primo che il secondo - per ragioni meramente professionali. Anche LUBIANA Salvatore Francesco, come Domenico, va assolto per non aver commesso il fatto.

Le posizioni di MACRI' Domenico e GABBA Barbara possono essere trattate congiuntamente per il medesimo ruolo avuto dai due nella vicenda in esame. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di ritenere provata la versione dei fatti delineata dall'imputata GABBA già in sede di interrogatorio di garanzia del 2.8.2011 e di escluderne un coinvolgimento meritevole di sanzione penale. GABBA e MACRI' sottoscrivono un contratto di collaborazione con il Credito Sammarinese della durata di un anno, con tacito rinnovo, al fine di individuare potenziali clienti e organizzare incontri tra questi e il direttore VENDEMINI. MACRI' sfrutta le conoscenze che ha in Calabria e GABBA, sua compagna, lo segue. Redige settimanalmente un report con gli incontri previsti e li inoltra a VENDEMINI cosicché possa parteciparvi. Nessuno dei due sa chi sia l'imprenditore indicato da LUBIANA D., nessuno dei due conosce i trascorsi giudiziari di Barbieri Vincenzo, nessuno dei due assiste alle riunioni che si tengono durante gli incontri del 20 luglio e del 7 marzo (a quello del 9 dicembre non vanno nemmeno), nessuno dei due conosce il tipo di operazione finanziaria che VENDEMINI e Barbieri intendono concludere, nessuno dei due - almeno sino al 7 marzo 2011 - sa che VENDEMINI ha preso un borsone pieno di denaro da Barbieri e l'ha depositato in banca. Il dato è pienamente confortato dalle dichiarazioni di altri coimputati (VENDEMINI, AMATI, LUBIANA D.) e dal contenuto delle intercettazioni che confermano la totale estraneità ai fatti di GABBA e MACRI'. Tale conclusione, condivisa dal Pm di udienza, impone l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto.

Va dichiarata dunque la responsabilità penale di VENDEMINI Valter e GALIANO Giorgio per il delitto di riciclaggio loro ascritto al capo 21), riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 648 bis comma 2 c.p. ed escluse le restanti per le ragioni sopra indicate.

La costante partecipazione al processo, il corretto contegno processuale e, soprattutto la durata del giudizio, sono circostanze che giustificano una riduzione della pena ex art. 62 bis c.p.

Alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., specie in considerazione delle modalità e circostanze del reato (valore del denaro oggetto di riciclaggio) si reputa congruo determinare la pena in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione e 4.000,00 euro di multa, cui si perviene dalla pena di anni cinque ed euro 6.000,00 ridotta per le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 648 bis comma 2 c.p.

Alla decisione segue per legge, inoltre, l'obbligo a carico degli imputati del pagamento delle spese processuali e quelle di custodia cautelare in carcere nonché la confisca di quanto oggetto di sequestro con provvedimento del 21.7.11 - 30.7.11 del Gip Catanzaro n. 346/11 R.M.R.

L'entità della pena irrogata comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque per entrambi gli imputati.

Non può essere riconosciuto il risarcimento alla Regione Calabria, parte civile costituita, essendosi la condotta consumata tra Bologna e San Marino e non ravvisandosi alcun danno per l'ente.

In considerazione del complessivo carico di lavoro dell'ufficio si è riservato, infine, in novanta giorni il termine per il deposito dei motivi della decisione.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p., dichiara GALIANO Giorgio e VENDEMINI Valter colpevoli del delitto loro ascritto al capo 21), limitatamente alla contestazione dell'art. 648 bis c.p. in essa assorbita quella dell'art. 648 ter c.p., e, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 DL n. 152/1991 e all'art. 4 Legge n. 146/2006, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante di cui all'art. 648 bis comma 2 c.p., li condanna, ciascuno, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;

Visto l'art. 29 c.p. dichiara GALIANO Giorgio e VENDEMINI Valter interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 648 quater c.p.p. dispone la confisca di quanto oggetto di sequestro con provvedimento del 21.7.11 - 30.7.11 del Gip Catanzaro n. 346/11 R.M.R.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve

AMOUZOU Nestor, CASTILLO RICO Edgar Ernesto, CASTILLO RICO Giovanni, MARTINEZ CARMONA Santiago, OSORIO PEREZ Gloria, ROA VALLARINO Mauricio, SERAFINI Monica, SIGNATI Sebastiano, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel, SPADEI MARTINEZ Sandro Leon dai delitti loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto;

BARBIERI Giuseppe, BARBIERI Maria Pia, CERAVOLO Giuseppe, MERCURI Giuseppe dai delitti loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste;


BRESSI Luca Raffaello, GABBA Barbara, LUBIANA Domenico, LUBIANA Salvatore Francesco, MACRI' Domenico, SENSI Massimiliano dal delitto a lui ascritto al capo 21) per non aver commesso il fatto;

AMATI Lucio, PASSERI Luigi e SAPIGNOLI Sandro dal delitto loro ascritto al capo 21) perché il fatto non costituisce reato;

Visto l'art. 532 c.p.p., dichiara la cessazione della misura cautelare per gli imputati AMOUZOU Nestor, CASTILLO RICO Edgar Ernesto, CASTILLO RICO Giovanni, MARTINEZ CARMONA Santiago, OSORIO PEREZ Gloria, ROA VALLARINO Mauricio, SIGNATI Sebastiano, SPADEI MARTINEZ Renato Marcel. Dispone che a cura della cancelleria copia del dispositivo venga comunicato con urgenza al Ministero della Giustizia Ufficio II - Direzione Generale affari penali, Interpol Divisione SIRENE, al PM Distrettuale, significando che per tutti gli imputati era stato disposto MAE.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Vibo Valentia, 20 aprile 2021



la Presidente est. \

Chiara Sapia